

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 114^ate SITZUNG

21 - 3 - 1956


INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 200: «Nuove provvidenze
a favore dell'industria alberghiera
della Regione» pag. 3

Disegno di legge n. 177 bis: «Composizione ed
elezione degli organi delle ammini-
strazioni comunali» pag. 19

Gesetzentwurf Nr. 200: «Neue Massnahmen
zugunsten des Gastgewerbes der
Region» Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 177 bis: «Zusammen-
setzung und Wahl der Organe der
Gemeindeverwaltungen» Seite 19



PRESIDENTE: }
PRÄSIDENT: } Dr. Silvius Magnago.

VICEPRESIDENTE: }
VIZEPRÄSIDENT: } Avv. Riccardo Rosa

Ore 9.50 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER: (Segretario - P.P.T.T.) (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 20-3-1956.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Vorrei comunicare al Consiglio, in relazione ad una circolare che ho spedito a tutti i Consiglieri e che concerne il Convivium di studi regionali che si terrà quest'anno a Palermo, che il termine del 15 marzo, previsto in quella circolare come termine ultimo di inoltro delle relazioni che poi verranno stampate, è stato dilazionato al 10 di aprile, come da una lettera che ho avuto ieri; di modo che quei Consiglieri che intendessero inoltrare delle relazioni sui tre argomenti che sono previsti in discussione per il Convivium, sono in tempo per mandare tali relazioni, sia direttamente sia attraverso la Presidenza del Consiglio Regionale, fino al 10 di aprile. Vorrei avvertire il Consiglio che sabato e lunedì non ci sarà seduta, in maniera che qualora fosse necessario, come ritengo, il Consiglio riprenderà i suoi lavori venerdì. Domani non c'è Consiglio, come ho già comunicato ieri. Se oggi non si finisce, come prevedo, si continuerà venerdì, domani niente, e poi martedì.

Continua la discussione sul **punto 4) dell'Ordine del giorno**: Disegno di legge n. 200: «Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione».

Articolo 1

Nell'intento di promuovere il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero nel-

l'ambito della Regione, è autorizzata la spesa di Lire 1.000.000.000 per l'acquisto, al valore nominale, di cartelle che l'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina emetterà, in serie speciale chiusa, al saggio del 2,50% annuo, in corrispondenza dei mutui, di durata decennale, per:

- a) la costruzione e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero;*
- b) la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti;*
- c) l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera a) nonché per l'ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti e per il rinnovo dell'arredamento dei medesimi.*

I finanziamenti di cui sopra non potranno essere disposti per gli esercizi alberghieri ubicati in immobili destinati anche ad uso e scopo diversi da quelli alberghieri o turistici.

I mutui potranno essere concessi fino al 31 dicembre 1965.

All'art. 1 è stato presentato un emendamento, firmato da Nardin, Scotoni, Raffaelli, Vinante, Paris, Molignoni, per aggiungere la seguente lettera d): «La costruzione e l'adattamento di appartamenti destinati ad essere affittati a villeggianti e turisti».

BERLANDA (Assessore all'Industria, Commercio e Turismo - D.C.): A nome della Giunta devo rispondere che un emendamento di questo genere è per così dire, non applicabile, nel senso che effettivamente all'art. 8 della legge vi sono delle cautele per garantire l'impiego del denaro dato per il rammodernamento alberghiero. L'art. 8 dice: «Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per anni 25. Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nella Partita Tavolare relativa all'immobile in parola». Garanzie di questo genere non potrebbero essere prese per gli appartamenti privati. Come si fa a dire che un appartamento è destinato ad essere affittato, se il cliente, per il quale quell'appartamento era fatto, non va nell'appartamento? Quali sono i vincoli che si possono applicare? Ho già detto ieri che sarà una materia da pensare, e posso dire che c'è già un provvedimento che stimola costruzioni di questo genere, la legge sulla montagna, in base alla quale circa 80 appartamenti nelle due province sono

sono stati riattati per questa destinazione, migliorati anche per uso ricettivo delle famiglie. Non è assolutamente possibile in questo provvedimento di legge includere un emendamento di questa natura, perchè la legge non lo consentirebbe, nè vi sarebbe una garanzia sufficiente. Perciò la Giunta non ritiene di poter accettare questo primo emendamento.

DEFANT: Prego gli estensori dell'emendamento di proporre una modifica all'art. 8, perchè vi è una deficienza di garanzie reali per l'inserimento dell'emendamento. Questo non è stato fatto.

SCOTONI (P.C.I.): Verrà fatto all'art. 8.

DEFANT (P.P.T.T.): Altrimenti non è applicabile.

NARDIN (P.C.I.): Modifica prima l'articolo, e poi l'art. 8.

DEFANT (P.P.T.T.): Ma sarebbe opportuno consegnare insieme anche questo, perchè allora si ha una visione completa.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): L'azienda alberghiera è uno stabile destinato a quello scopo. Nei mesi in cui non lavora, l'azienda è chiusa e al massimo è aperto il bar. L'appartamento viene affittato per uno o due mesi in estate e tutti gli altri mesi è abitato dalla famiglia. Come si fa a porre a una famiglia l'obbligo di affittare quell'appartamento ogni estate per 25 anni, come è il vincolo alberghiero, ad ospiti che vengono da fuori? Se l'ospite, come è accaduto a Predazzo e a Cavalese l'anno scorso, non viene e non richiede, l'appartamento resta sfitto, e allora la legge non può operare per recuperare le somme date perchè quell'appartamento fosse destinato alla ricettività turistica. Ci vuole, caso mai, un provvedimento a sè stante.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che le difficoltà dovrebbero essere superabili se, come dice l'Assessore, già qualche cosa del genere sussiste nella legge sulla montagna. D'altra parte sappiamo che cosa avviene nei paesi; c'è della gente che costruisce una casa di uno o due appartamenti che poi l'estate affitta e che non sempre d'inverno occupa, perchè se ne ha due ne occupa uno solo. Se la cosa sembra molto difficile in teoria, in pratica penso che non lo sia altrettanto, perchè in tutti i paesi si vedono case che sono state riattate per questo scopo. E se per caso domani dovesse avvenire che questo appartamento non lo

affittano al forestiero o al turista ci andrà ad abitare qualcuno del paese. Mi sembra che, anche se lo scopo non dovesse essere quello, non sarebbe poi uno scopo tanto abominevole.

NARDIN: (P.C.I.): Faccio presente, che le preoccupazioni dell'Assessore dovrebbero sussistere anche in coloro che hanno elaborato la legge sulla montagna. Anche la legge sulla montagna prevede dei contributi per l'adattamento di appartamenti ad uso turistico.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Per il miglioramento della propria abitazione. Se poi vanno anche a forestieri è un reddito in più!

NARDIN (P.C.I.): Cerchiamo di fare altrettanto noi! Anzi, possiamo fare di più: chiedere determinate garanzie da parte di coloro che usufruiscono di questi contributi per poter utilizzare, destinare questi appartamenti così adattati o costruiti o ricostruiti, per determinati mesi all'anno, ad uso turistico, cioè per essere affittati a villeggianti o a turisti. Insomma, una maniera per arrivare a garantirsi nei confronti degli interessati, credo si possa trovare. Faccio presente che se gli albergatori attendono con ansia questo, credo che con altrettanta ansia lo attendano molte famiglie delle vallate, che possono avere un certo contributo dalla Regione per poter sistemare determinati appartamenti ad uso turistico. Dire che la legge della montagna prevede questo, è insufficiente. Sappiamo che la legge della montagna, per quanto buona nel suo complesso, purtroppo, non potendo disporre nella nostra regione di mezzi sufficienti, consente una limitata erogazione di contributi a questo scopo. Quindi non faremmo che integrare gli interventi della legge sulla montagna e perfezionarli attraverso la richiesta di maggiori garanzie da parte degli interessati, affinché questi alloggi vengano veramente utilizzati ad uso turistico.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi pare che le argomentazioni dell'Assessore siano valide, anche se dobbiamo tenere conto che oggi ci troviamo di fronte a determinati altri interessi che potrebbero essere accolti da noi e disciplinati, cioè di quei privati che mettono a disposizione, per un determinato periodo dell'anno, un loro appartamento. Questa legge però parte con precisione da determinati presupposti; vuole andare incontro all'industria alberghiera, ad un fenomeno già consolidato, orientato, frutto di determinate indagini che ha determinati presuppo-

sti, che è stato studiato per indirizzare e potenziare un fenomeno già consolidato: e cioè quello degli appartamenti. Secondo me non ho sentito alcun interessato che in determinati ambienti del Trentino abbia chiesto dei mutui per mettere a posto un appartamento. C'è un movimento, che si sta sviluppando adesso, ma si mettono a disposizione modesti capitali attraverso mutui contratti presso le casse rurali. Anche nei nostri paesi abbiamo moltissimi quartieri messi a posto senza nessun intervento dell'ente pubblico. Se vogliamo considerare l'opportunità, la possiamo studiare, ma inserirla qui, in un disegno di legge che è diretto all'industria alberghiera — il che è molto diverso, e, dobbiamo riconoscerlo, ha altre esigenze da quella più modesta dell'affitto dell'appartamento — mi pare che non sia giusto il pretenderlo. Si potrebbe raccomandare eventualmente alla Giunta Regionale di fare, attraverso i propri uffici, un accertamento circa il fenomeno dell'affittanza dei quartieri, e vedere quanti ce ne sono, se sono tutti occupati, se è necessario potenziare e sviluppare e favorire questo nuovo fenomeno di natura turistica. Dopo che è stato esaminato e ponderato bene, presentare eventualmente una proposta di legge nel settore, lasciando però inalterate queste provvidenze, destinate ad un settore ben definito del nostro turismo, e che, come voi stessi avete detto, sono necessarie. Anche voi della minoranza avete fino a ieri sostenuto che queste provvidenze non sono sufficienti, e adesso questi fondi, che ritenete insufficienti....

NARDIN (P.C.I.): In parte!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): ...li ridurreste ancora per stabilire ulteriori fondi a favore degli appartamenti! Non è che noi possiamo dirci contrari o favorevoli a che la Regione aiuti coloro che mettono a disposizione un appartamento a fini turistici; riconosciamo anche noi che questo è un aspetto nuovo che forse è utile favorire, ma diciamo che in questo momento, in questa sede e con questa legge, la cosa non è proponibile.

SCOTONI (P.C.I.): Non voglio fare paragoni con l'industria alberghiera, ma anche l'industria degli appartamenti privati ad uso turistico è di grande rilevanza per tanti modesti paesi delle due province. Se noi pensiamo a quello che può essere il costo di un appartamento costruito per questo scopo e il conseguente affitto che deve essere richiesto, che deve remunerare, sia pure ad un tasso modesto, il capitale investito, con un affitto che gioca su due o tre mesi invece che su dodici, la

conseguenza è che è poco economico il costruirlo, o devono essere chiesti degli affitti molto elevati i quali finiscono col ridurre la possibilità di afflusso. Per questo insistiamo sulla proposta, e tutti quegli aspetti di maggiore chiarificazione ecc., pensiamo possano essere risolti nel regolamento da approvare da parte della Giunta successivamente alla emanazione della legge.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: respinto a maggioranza con 20 contrari, 9 favorevoli, 2 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 2 contrari, 4 astenuti.

Articolo 2

Fino al 1 gennaio 1966 la Regione è altresì autorizzata a investire nell'acquisto di ulteriori cartelle della stessa specie gli importi ricavati dall'incasso delle cedole e dal rimborso delle cartelle, nonché ogni e qualsiasi altro importo introitato in dipendenza delle operazioni di mutuo.

E' posto ai voti l'art. 2. unanimità.

Articolo 3

I mutui sono concessi:

- a) *per un importo non superiore al 25% della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e per un limite massimo di 20 milioni;*
- b) *per un importo non superiore al 65% della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e per un limite massimo di 50 milioni;*
- c) *per un ammontare non eccedente il 55% del costo dell'arredamento e delle attrezzature di cui alla lettera c) dell'articolo 1 e per un limite massimo di 10 milioni, semprechè i richiedenti non abbiano goduto di agevolazioni o contributi da parte dello Stato o della Regione per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto, l'ammodernamento o il rinnovo dell'arredamento per i quali viene richiesto il mutuo previsto dalla presente legge.*

Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 2,50% annuo nonchè Lire 1 annua per ogni 100 Lire di capitale originariamente mutuato, a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina, per diritti di commissione e di amministrazione.

I mutui avranno decorrenza dal 1 aprile o dal 1 ottobre successivo alla stipulazione dei contratti definitivi e i rimborsi saranno effettuati con semestralità costanti scadenti il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno con conguaglio di interessi.

E' stato presentato un emendamento, a firma Odorizzi, Samuelli, Berlanda, per togliere la frase: «a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina».

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): E' solo un miglioramento formale, in quanto è evidente che facendo l'operazione con un solo istituto di credito è inutile citarlo due volte, perchè questo è già stato citato all'art. 1. Perciò questo inciso fra le due virgole lo si toglie, ed è logico che i diritti di commissione e di amministrazione andranno a questo.

PRESIDENTE: Si intende, per secondo comma, quel comma che incomincia con le parole «Sulle somme mutate...»?

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Sì.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.
E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Articolo 4

«I mutui concessi in dipendenza delle disposizioni di cui alla presente legge, dovranno essere garantiti da iscrizione di ipoteca a favore dell'Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentina sugli immobili per i quali detti mutui vengono accessi o, eventualmente, su altri offerti in garanzia».

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' stato presentato un emendamento, a firma Pruner, Defant, Menapace, Unterrichter, per la istituzione dell'art. 4 bis del seguente tenore:

«In casi degni di particolare considerazione dal punto di vista economico, turistico e sociale, ed in quanto si tratti di imprenditori di riconosciuta abilità professionale e serietà finanziaria, da parte della Regione potrà essere prestata fideiussione verso l'istituto mutuante, nei limiti di un fondo espressamente indicato nel bilancio regionale.

Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, Codice Civile, ed è ammessa solamente qualora l'istituto di credito non possa concedere il mutuo per insufficienza di garanzie offerte dal richiedente».

MENAPACE (Indipendente): Gli altri firmatari dell'emendamento ed io abbiamo proposto la aggiunta dell'art. 4 bis tenendoci sulla linea di quanto è stato ammesso in sede regionale e an-

che provinciale, per altri provvedimenti che, se non sono della strutturazione di questo, però si avvicinano per quanto riguarda il finanziamento delle opere. Ora, nelle due leggi provinciali sulla edilizia popolare e nella legge regionale sull'irrigazione a pioggia, è stato accettato ed inserito in legge il criterio che ove non esistano garanzie reali, in determinate circostanze che la Commissione potrà adeguatamente vagliare, venga ammessa, consenziente l'Istituto, una fideiussione che possa consentire in questi casi di superare l'ostacolo della mancanza di beni reali sui quali l'Istituto pone la sua mano per garantirsi. Dato il precedente delle due leggi provinciali e della legge regionale, e dato il consenso da parte dell'Istituto che non ritengo abbia nulla in contrario, i proponenti gradirebbero che questo art. 4 bis venisse inserito per facilitare talune particolari circostanze.

DEFANT (P.P.T.T.): E' sembrato opportuno includere nei provvedimenti finanziari che la Regione sta prendendo per la prima volta in modo veramente efficace per il settore alberghiero, anche un settore che sembra quasi dimenticato. Non sarà di grande estensione, è vero, ma sarebbe ingiusto non tenere conto di quegli imprenditori ed operatori alberghieri che mostrano già di svolgere una concreta e vivace attività per la costruzione. E tenendo presente che il principio della fideiussione è stato introdotto ed applicato largamente sia su scala provinciale che regionale, abbiamo pensato che sarebbe opportuno, per tenere conto di questo settore particolare degli imprenditori alberghieri, di introdurlo a favore di questi. Non so il parere della Giunta, ma è certo che si tratta di un piccolo settore che assolve una grande importanza in quanto dà già la dimostrazione di una particolare attività. Per questo non sarebbe, dal punto di vista economico e sociale, giusto dimenticarlo.

MENAPACE (Indipendente): Non volevo prendere la parola, ma ho commesso un *lapsus* prima, citando le leggi: per quanto riguarda la legislazione regionale è la legge che riguarda le brinate, dove questo concetto è stato inserito.

NARDIN (P.C.I.): Se l'Istituto vuole l'ipoteca su un certo numero di beni immobili a garanzia del mutuo che concede, come può la Giunta Regionale o Provinciale prestare la propria fideiussione?

UNTERRICHTER (S.V.P.): L'emendamento dovrebbe riguardare solo casi eccezionali, che si possono presentare per esempio quando la pro-

prietà è già gravata da ipoteche che in parte sono forse già pagate, ma che figurano ancora interamente nel Libro Fondiario, o in altri casi, quando, per es. è in corso una liquidazione ereditaria che pure grava con le quote spettanti agli eredi, nella proprietà. Questi casi eccezionali sarebbe un peccato che gli Istituti di credito non potessero considerarli, ed effettivamente abbiamo constatato al Medio credito regionale che i Comuni prestano delle fideiussioni. Queste fideiussioni qualche volta può sembrare che siano concesse con larghezza, forse anche eccessiva. Noi pensiamo che la Giunta Regionale potrebbe con più severità e serietà dei Comuni vagliare queste richieste di concessione. L'emendamento parte appunto da queste considerazioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Prima di tutto vorrei rispondere a Nardin, perchè ha posto una questione di natura tecnico-bancaria che va esaminata preliminarmente. Egli dice: posto che si accettasse questo emendamento, l'Istituto di credito fondiario potrebbe, considerati i regolamenti che disciplinano l'attività di credito, ammettere la fideiussione della Regione? Credo che le disposizioni positive che regolano la materia attualmente in uso presso l'Istituto di credito fondiario, risalgono ad un tempo ed un'epoca in cui le Regioni non c'erano, quindi una previsione specifica dell'ammissibilità di fideiussione dell'Ente Regione queste norme non la conteranno senz'altro. Ma posso ritenere che se trattassimo con l'Istituto di credito fondiario in tale senso la risposta, molto probabilmente, sarebbe affermativa, in quanto è evidente che gli ordinamenti degli Istituti, per quanto concerne l'esercizio del credito, si propongono di assicurare un funzionamento quanto più possibile coperto nell'esercizio del rischio. Qui evidentemente se intervenisse la fideiussione dell'Ente Regione, la copertura sarebbe assolutamente matematica; quindi credo che anche se il tema non è stato esaminato in sede di tecnica bancaria, sarebbe presentabile con risultato positivo. Ma questo non ci induce a concludere affermativamente, come Giunta, sulla proposta di emendamento presentata dai signori Consiglieri Pruner, Defant, Menapace e Unterrichter. Secondo noi, perchè l'ente pubblico — e la regola vale per la Regione come per la Provincia e per i Comuni — perchè l'ente pubblico si spinga fino ad assumere la fideiussione per le operazioni di credito private, deve trattarsi davvero di un'eccezione giustificata da particolarissime ragioni di equità o di opportunità. L'abbiamo fatto, è vero, in sede regionale per la legge sugli interventi creditizi per i colpiti dalle brinate, ma li dovevamo

proprio farli, perchè era previsto, anzi era già accertato che l'economia agricola era stata così profondamente colpita che da sola non avrebbe trovato le forze per risollevarsi. Lo abbiamo fatto in quelle alcune disposizioni, in due mi pare, che riguardano l'edilizia minima, ed anche lì c'erano particolari giustificazioni. Qui, credete, il campo è diverso. Intanto l'alea è diversa. Ed impossibile sarebbe a priori determinare con certezza l'ambito degli interventi in modo da evitare sperequazioni. Chi vi esclude che anche i grossi titolari di aziende alberghiere — che sono poi quelle che nello sviluppo attuale dell'economia turistica sono più largamente esposte al rischio — non verrebbero probabilmente a chiedere questo? Nella formulazione dell'articolo, come lo avete presentato, questa è questione di forma, mentre la sostanza rimane; ma anche la forma ha la sua importanza, e noi dovremmo dire che il caso non è degno di particolare considerazione in quanto si tratta di imprenditori di non riconosciuta abilità professionale, oppure di non riconosciuta serietà finanziaria?! Voi comprendete in quale condizione viene a trovarsi l'organo esecutivo che deve spingere il suo esame fino ad una valutazione soggettiva e personale di questa natura! Questi sono compiti che l'istituto bancario può e deve svolgere quando si dispone a concludere un'operazione di intervento, ma non è opportuno affidarlo ad un ente pubblico. Sulla strada delle fideiussioni a favore di privati potremmo spingerci solo quando fossimo costretti da considerazioni assolutamente eccezionali. In tale senso ha ragione Unterrichter quando dice che questo emendamento l'avremmo visto solo per i casi assolutamente eccezionali, ma qui fare delle eccezioni, Signori, è molto difficile. Figuratevi quanti verrebbero a chiedere, secondo noi, un intervento regionale in sede fideiussoria perchè non hanno le garanzie reali volute da una corretta e sana impostazione dell'attività creditizia bancaria e in quali condizioni ci si troverebbe. In definitiva, pur comprendendo lo spirito dal quale sono partiti i proponenti, la Giunta Regionale ritiene opportuno di non accettare l'emendamento e la Giunta voterà in senso contrario.

DEFANT (P.P.T.T.): Sentite le obiezioni del Presidente della Giunta, si potrebbe opporgli che se si tratta di una pura questione formale i proponenti sono disposti a modificare la forma. Ma se si tratta di questione di principio, cioè che lo intervento deve effettuarsi non solo in via eccezionale, ma anche in determinati settori eccezionali, allora non c'è che abbandonare il campo.

NARDIN (P.C.I.): L'emendamento parla di

possibilità della Giunta, quindi è sempre in fin dei conti a discrezione della Giunta Regionale di fare una cosa del genere. Mi pare che sotto questo aspetto si potrebbe accettare una formulazione, magari di altro genere, che consenta, attraverso la legge, questa possibilità all'Amministrazione regionale, se domani si dovesse trovare di fronte a qualche caso eccezionale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: è respinto con 18 voti contrari, 12 favorevoli, 3 astensioni.

Articolo 5

«La concessione dei mutui, la determinazione del rispettivo ammontare ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, sono deliberati dall'Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina previo motivato parere espresso dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale che sovrintende al Turismo».

E' stato presentato un emendamento a firma Fioreschy, Mayr, Brugger, Graber, Theiner, ecc., per sostituire la dicitura dopo le parole «motivato parere espresso», con: «dall'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio».

In altre parole, invece di: «previo motivato parere espresso dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore», scrivere: «previo motivato parere espresso dall'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio».

DEFANT P.P.T.T.): Mi permetta, Presidente, di affrontare intanto la dizione dell'art. 5, la quale prevede con l'inciso «previo motivato parere» l'intervento dell'esecutivo, cioè dell'organo politico, in una operazione di credito bancario. Mi domando quali rapporti ci siano fra l'Esecutivo regionale ed il Consiglio di amministrazione di questo Istituto di credito. La responsabilità della conduzione degli affari ce l'ha e resta all'Istituto di Credito, il quale ha il suo Consiglio di amministrazione, raccoglie, esamina, delibera sulle proposte di credito e con piena responsabilità assolve il suo compito. Che cosa ci deve fare questo «previo motivato parere»? Non lo capisco. Questa incidenza della autorità politica in un'operazione di credito, nella tecnica esecutiva di un'operazione di credito, non la capisco. Subordinatamente, se proprio il Consiglio vuole immettere qualche cosa, immetta i Consigli provinciali del turismo, i quali almeno sono tecnicamente preparati per fornire un parere che può forse dare qualche lume al Consiglio d'amministrazione dell'Ente. Immettere, far fare un lavoro inutile alla Giunta Re-

gionale, cioè mobilitare un organo così importante come la Giunta Regionale per affari del genere, mi sembra letteralmente sproporzionato, tanto più che questo «motivato parere» non può incidere minimamente sulla delibera del Consiglio d'amministrazione, il quale è pienamente responsabile di fronte alla legge della sua attività e non può accettare motivazioni di nessun genere qualora ritenga opportuno di prendere una determinata direttiva.

In linea di principio quindi escludere l'intervento di questi enti e lasciare libertà completa all'istituto, subordinatamente, se proprio qualche «motivato parere» si vuole dare, lo si faccia dare dagli Enti provinciali del turismo, i quali costituiscono organi che sono per lo meno più informati su certe situazioni particolari.

FIORESCHY (S.V.P.): Der gegenständliche Abänderungsantrag wurde von mir bereits im Namen der Gruppe der SVP in der gesetzgebenden Kommission eingebracht, wo er abgelehnt wurde, wobei ich mir auch im Namen der Gruppe vorbehielt, ihn neuerdings im Regionalrat einzubringen. Der Umstand der Ablehnung dieses Antrages in der Kommission ist umso bedauerlicher, als man dies anscheinend nur aus rein politischen Gründen tat und der Vorschlag, obwohl die Sitzung über eine Woche vertagt worden war, von der Mehrheit nicht so geprüft wurde, wie er es verdient hätte. Ich musste damals feststellen, dass es an gutem Willen gefehlt hat.

Ich will in diesem Zusammenhange nicht einmal von der Frage einer möglichen Durchführung des Art. 14 sprechen, obwohl unter diesem Aspekt dessen Durchführung wohl nur eine Kleinigkeit gewesen wäre, der jede politische Spitze fehlt. Ich habe dies auch zum Ausdruck gebracht, doch wurde mir geantwortet, man wolle die Auslegung des Art. 14 durch den Verfassungsgerichtshof abwarten. Ich möchte mich darüber jeden Kommentars enthalten, auch in Hinblick darauf, dass die Auslegung des Art. 14 durch den Verfassungsgerichtshof ja nur die Übertragung der Verwaltungsbefugnisse von der Region auf das Land auf dem Gebiete der Landwirtschaft betrifft.

Aber, wie gesagt, im gegenständlichen Abänderungsantrag kann man ja kaum eine Durchführung des Art. 14 erblicken; er ist vielmehr unter dem Aspekt der Verwaltungsdezentralisierung zu betrachten im Sinne des staatlichen Dezentralisierungsdekretes auf dem Gebiete des Fremdenverkehrswezens. Wenn man bedenkt, dass darin weitgehende Befugnisse den Fremdenverkehrsämtern der Provinzen zugestanden werden, muss es als logisch erscheinen, diese

Dezentralisierung gerade in unserem autonomen Gebiet durchzuführen. Sollen wir als autonome Provinz schlechter gestellt sein als die anderen Provinzen Italiens? Das ist die Frage. Ich kann nur feststellen, dass dies alles irgendwie bezeichnend ist für unsere heutige Lage, insbesondere auf dem Gebiete der Durchführung der Autonomie.

(Segue traduzione).

FIORESCHY (S.V.P.): Devo un po' rettificare la traduzione. Io ho affermato che non volevo estendere l'applicazione dell'art. 14, anche se in questo campo si presterebbe benissimo e sarebbe di facile attuazione. La richiesta però va vista sotto l'aspetto della decentralizzazione, a sensi del decreto legge in materia di turismo, nel quale vengono demandati diversi poteri, e ampi poteri, specialmente per richieste di pareri, agli Enti provinciali del turismo. Questo principio dovrebbe valere tanto più presso di noi, Regione e Province autonome. Non vorrei che proprio le nostre Province stessero meno bene delle altre Province di Italia.

NARDIN (P.C.I.): Mi sia permesso di dire, non tanto per polemizzare con il dott. Fioreschy, che nella Commissione non era avvenuto nulla di speciale, quando da parte sua e, mi pare, del cons. Unterrichter, venne fatta la proposta che è contenuta nell'emendamento presentato. Quando in Commissione venne fatta *ex abrupto* una proposta del genere, che è stata successivamente modificata, ci parve legittimo chiedere la sospensione della trattazione e della votazione stessa su quell'articolo per un esame più approfondito, trattandosi di una proposta che aveva una notevole importanza. Qualche giorno dopo ci fu una seconda riunione, alla quale non ebbi il piacere di intervenire, ma, a quanto mi dicono i colleghi della Commissione stessa, non si è affatto drammatizzato politicamente sulla proposta fatta dai Consiglieri della S.V.P. e sul parere negativo di altri Consiglieri che è stato espresso a quel riguardo. Quindi mi pare che se si può parlare di Corte Costituzionale, di decentramento, tutto questo è anche giusto, si deve trovare una forma nelle nostre leggi per decentrare, per snellire, per assicurare il migliore decentramento in generale attraverso organi che esistono, e se si ravvisa che attraverso gli Enti provinciali del turismo questo può avvenire in senso positivo, io non sarò contrario ad una proposta del genere. Però con l'emendamento presentato che cosa succede? L'Istituto di credito fondiario dovrebbe decidere circa l'ammontare del mutuo ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere, solo *su motivato parere espresso*

dall'Ente provinciale del turismo di Trento e di Bolzano, ma chi fa l'istruttoria di queste domande? La fa l'Assessorato, come previsto dall'art. 7, o deve essere fatta dall'Ente provinciale del turismo?

GELPI (D.C.): Dall'Istituto di credito fondiario!

NARDIN (P.C.I.): Le domande devono essere presentate, dice l'art. 7, all'Assessorato regionale al turismo, il quale naturalmente, esaminata la documentazione, istruisce la prima parte della pratica. Tutto questo verrebbe tolto all'Assessorato, che non dovrebbe fare più niente! Ora questo mi pare eccessivo. Non sono tanto tenero nei riguardi della Giunta e dell'Assessorato, però io penso che bisognerebbe trovare una via che concili la proposta presentata dai signori del S.V.P., cioè che gli Enti provinciali del turismo possano intervenire e vedere le pratiche ed esprimere un autorevole, per non dire autorevolissimo, parere, ma nel contempo che anche l'Assessorato possa svolgere una certa sua funzione ed esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE: Prima di concedere la parola ad altri comunico che nel frattempo è stato presentato un emendamento, a firma Defant, Menapace e Mitolo, che chiede di sopprimere la dizione «previo motivato parere espresso dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale che sovrintende al turismo». Questo emendamento viene messo in votazione prima perchè soppressivo, mentre l'altro è modificativo.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi pare che la discussione può vertere sulla opportunità o meno del parere più che sulla possibilità di trasformare il parere della Giunta Regionale in un parere dell'Ente provinciale per il turismo o della Giunta Provinciale in sede di attuazione di un decentramento. Però la legge è stata organizzata così, mantenendo soltanto una funzione consultiva, perchè è una operazione di natura bancaria per cui avviene secondo i criteri dell'Istituto di credito. Qui la Regione non fa altro che mettere a disposizione il denaro perchè ha visto che in un determinato settore è carente la disponibilità di materiale liquido per movimentare un settore dell'economia, quale quello turistico. Per la questione industriale, la Regione ha pensato di istituire un istituto ad hoc, mentre per lo sviluppo del settore turistico ha pensato di avvalersi di un istituto esistente; istituto al quale fornisce del denaro comperando le cartelle. Nel caso in esame è l'istituto di credito che fa l'operazione, la istruttoria e la decisione, e la Giunta Regionale

ha pensato di spogliarsi dell'amministrazione del fondo. Soltanto che non può spogliarsi del tutto nel senso che, conoscendo le reali situazioni delle due province e gli indirizzi turistici e le condizioni, dà un *motivato parere* che è semplicemente sollecitato dallo stesso Istituto di credito, per metterlo nelle condizioni di valutare le condizioni del richiedente ai fini dell'indirizzo turistico, della opportunità della costruzione e fornire tutti quegli altri elementi di natura turistica che non possono essere acquisiti dall'Istituto di credito. Può benissimo darsi che l'Istituto di credito dica: «Sono autonomo, sono responsabile di queste operazioni, quindi disattendo completamente il parere della Giunta Regionale». D'accordo, può fare questo, ma in genere l'Istituto di credito, di fronte alle motivazioni e al parere dell'Assessorato, si adeguerà o terrà nella dovuta considerazione questo parere. Quindi ritengo che la strada intrapresa, dando al Consiglio di amministrazione la pienezza dell'amministrazione attiva e mantenendo alla Regione puramente quella consultiva, pur motivata, sia una strada insolita ma in questo caso propria. Qui è stato richiesto praticamente un decentramento di queste funzioni consultive dall'Amministrazione regionale agli Enti provinciali del turismo o alle Province, perchè, si dice, se no verremmo a trovarci in una situazione insolita nei confronti delle altre province dello Stato. Ma già la nostra situazione è diversa rispetto alle altre province, perchè noi abbiamo ottenuto un ordinamento speciale, e non credo sia attinente richiamare analoghi provvedimenti dello Stato perchè qui abbiamo un decentramento già stabilito dalla Costituzione. Qui non possiamo più appellarci ai provvedimenti che sorgono da quell'inciso dell'art. 118: «salvo quelle funzioni di carattere locale che possono essere demandate agli enti locali», perchè quella è un'altra cosa. Comunque poi come facciamo a decentrare funzioni consultive? Ci vorrà una identità di indirizzo nelle valutazioni, nell'istruttoria di questo parere; ora, fatto da due enti, uno potrà fare una valutazione, l'altro farne un'altra, cioè in un territorio avere un indirizzo ed in un altro territorio avere un altro indirizzo; questo solo sul parere. Se si trattasse dell'amministrazione attiva potremmo anche dire: cerchiamo di decentrarla, nel decentramento diamo il nostro indirizzo con il quale questo decentramento viene attuato, ma qui si tratta di dare un semplice parere, pur modesto, ma motivato; e come facciamo ad organizzare diversi pareri che vanno ad un identico istituto fatti da due enti diversi come sono quelli dell'Ente provinciale per il turismo? Noi manchiamo proprio all'ufficio di indirizzare l'Istituto di credito opportunamente, perchè l'Istituto di cre-

dito, in presenza di due indirizzi diversi, si troverà più confuso e il suo operato sarà più difficile. Perciò sarebbe molto più opportuno togliere il parere senz'altro; o il parere viene dato da un'amministrazione unica secondo certi indirizzi, se no è meglio abolire anche quel parere perchè farebbe solo confusione. Mi pare quindi non sia il caso che i membri del S.V.P. rivendichino un decentramento che qui non ha ragione d'essere, che non è possibile. Se l'amministrazione regionale ha pensato di delegare, cioè di affidare l'amministrazione di questo fondo al Consiglio d'amministrazione e di mantenere una pura funzione consultiva, questa funzione consultiva, per essere propria, deve essere, proprio in questo caso fatta dalla Regione, perchè la delega delle funzioni consultive non l'ho mai vista. Quello che lei dice, Fioreschy, non è la delega di funzioni consultive, è, invece, delega di funzioni amministrative dirette. Lo Stato ha affidato alcuni pareri consultivi agli Enti provinciali del turismo perchè ha mantenuto in essere l'amministrazione diretta centrale. Qui la Regione ha affidato l'amministrazione a un Ente diverso, mantenendo la funzione consultiva. La ragione di ciò va appunto ricercata nella volontà di uniformare i pareri che verranno richiesti dall'Istituto di credito fondiario.

GELPI (D.C.): E' stato detto come l'emendamento sia stato presentato in sede di Commissione, e come sia stato discusso brevemente. Ma il primo ad opporsi a questo emendamento fu proprio chi parla e si oppose per una ragione che ripeto anche qui. La ragione è questa: non ritenevo e non ritengo tuttora che i Consigli degli E.P.T. possano dare dei pareri oggettivi; per delle ragioni semplici. In questi due Consigli vi sono persone direttamente interessate ed è evidente che il parere non potrà mai essere oggettivo. Più oggettivo, ritengo sarà il parere dato dai funzionari dell'Assessorato. A tutto questo aggiungasi che alle domande che il singolo presenterà sono allegati alcuni documenti che è bene che siano visti dal minor numero possibile di persone; anche questo mi sembra evidente e pratico. Nello stesso tempo guardate che il parere che potrà essere dato ha ben scarsa importanza, perchè nel momento stesso in cui l'Istituto di credito si assume il rischio della operazione, nello stesso tempo è arbitro assoluto di decidere in materia. Quindi il parere non è che un primo esame preliminare per l'eliminazione di certe operazioni che si presentano anche ad un occhio profano non accoglibili da parte dell'Istituto di credito. Quindi o l'articolo rimane così, o si stralcia il parere dell'Ufficio regionale. Aggiungo piuttosto ancora questo: ritengo opportuno che lo

Istituto di credito finanziatore dia mensilmente notizia all'Assessorato delle operazioni di mutuo fatte durante il mese. Questo ritengo di una certa importanza.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Nella convenzione!

GELPI (D.C.): Va bene, nella convenzione.

CAMINITI (P.S.D.I.): Vorrei innanzi tutto far presente che quanto ha detto il cons. Gelpi mi sembra quanto meno non suffragabile da elementi probanti. Forse egli non sa quale sia la effettiva composizione dei Consigli degli E.P.T., perchè se lo sapesse esattamente dovrebbe ritenere che la presenza del Sindaco del capoluogo, la presenza del Presidente della Giunta Provinciale, la presenza dei Presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la presenza dei rappresentanti degli industriali e commercianti, del Touring Club Italiano, dell'E.N.I.T. prima e adesso di altro organismo, garantisce certamente una obiettività a questo consesso, e se c'è un motivo maggiore perchè un consesso così ampio discuta questi problemi è proprio quello della sua ampiezza nella composizione. E non sono d'accordo che certe cose vengano viste soltanto da un solo funzionario, e discusse da uno solo, perchè, a parte il giudizio sul funzionario che per me è positivissimo, dico però che 4 occhi vedono più di 2, e 6 più di 4. Quindi un esame posto sul banco di un Consiglio così numeroso e composto in questo modo, credo che dia la maggiore garanzia e obiettività, appunto perchè ci sono alcuni interessati e altri no, albergatori e industriali, commercianti e nullatenenti, perchè c'è anche un rappresentante dei Sindacati che posso considerare nullatenente. Appunto perchè la composizione è così complessa e varia e ampia, credo che un esame da parte dei Consigli sia il più obiettivo e sicuro che si possa richiedere. Ciò premesso vorrei fare una proposta transattiva. Ci troviamo di fronte a due posizioni rigide: l'Assessore provinciale Fioreschy ha fatto una proposta sostitutiva dei poteri della Giunta Regionale con i poteri del Consiglio degli E.P.T., proposta che può avere il suo significato, il suo sapore se si considerano aspirazioni determinate e in senso amministrativo riguardanti poteri e decentramenti ecc., ma che in linea di diritto mi sembrerebbe discutibile. Vorrei far considerare, come diceva il Presidente Albertini, che la Giunta Regionale non si può spogliare completamente dei suoi poteri, per lo meno di una sua funzione in questa sede, e credo che non lo possa fare nè nei confronti degli E.P.T. nè di nessun altro organismo, a meno che non si voglia li-

quidare gradualmente l'esistenza e la funzione della Giunta Regionale stessa e quindi della Regione. Dicevo che volevo fare una proposta transattiva, e sarebbe questa. Proporrei l'aggiunta di un primo comma all'art. 5, rimanendo invariato l'attuale contenuto dell'art. 5 approvato dalla Giunta e dalla Commissione. La proposta potrebbe essere questa: «le domande per la concessione dei mutui dovranno essere trasmesse all'Assessorato regionale per il turismo, tramite gli Enti provinciali per il turismo, che le invieranno con un proprio motivato parere dopo aver accertato che dagli interessati siano state adempiute tutte le prescrizioni contenute nella presente legge». Guardate che non faccio niente di eccezionale e di nuovo, di gran nuovo. Non faccio altro che seguire la prassi attualmente seguita sul piano nazionale per la legge N. 590 che da sei mesi è stata varata e che riguarda la concessione di mutui, cioè di contributi sugli interessi passivi per mutui contratti e destinati ad opere di interesse turistico. Con ciò per altro vengo a dare ad organi esistenti quella stessa funzione che questa legge non prevede e che peraltro viene concessa in altre province d'Italia, riferendomi in tal modo a quello che giustamente richiama l'Assessore provinciale Fioreschy e che merita anche una sua considerazione, che è questa: in sostanza, se gli Enti provinciali del turismo in tutte le altre regioni d'Italia hanno questa funzione, precisamente quella cui accennava con questa proposta transitoria, perchè non dovremmo darla anche agli Enti già esistenti nell'ambito della Regione? A questa domanda rispondo positivamente facendo questa proposta transattiva che salva le funzioni di tutti e mantiene alla Giunta Regionale quella sua funzione innegabile e in un certo senso necessaria. Spero che questo emendamento, che è stato firmato da alcuni colleghi, possa trovare la maggioranza se non l'unanimità dei consensi e quindi mi permetto di presentarlo al Presidente.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Paris, Nardin, Caminiti, Molignoni.

CAMINITI (P.S.D.I.): Come primo comma dell'art. 5.

PRESIDENTE: Introduce un primo comma all'art. 5 di modo che il presente comma diventa secondo: «Le domande per la concessione dei mutui, redatte su carta legale, dovranno essere trasmesse all'Assessorato regionale per il Turismo, per tramite degli Enti Provinciali per il Turismo, che le invieranno con proprio motivato parere dopo aver accertato che dagli interessati siano state

adempite tutte le prescrizioni contenute nella presente legge». Questo comma sostituisce l'altro?

CAMINITI (P.S.D.I.): No, è aggiuntivo dell'art. 5. Questo sarebbe il primo comma e poi verrebbe come secondo comma quello che c'è.

PRESIDENTE: Va bene. Vorrei, per sgombrare un po' il terreno, far prima discutere l'emendamento soppressivo, perchè se questo venisse accettato tutti gli altri in discussione non servono più a niente. Perciò vorrei pregare che si procedesse nella discussione e subito alla votazione dell'emendamento soppressivo; se questo viene accolto tutto il resto cade. Se non viene accolto si potrà dilungarsi su quei due emendamenti presentati, per cui prego di concentrare gli interventi sull'emendamento soppressivo perchè si possa mettere in votazione. Chi vuole parlare sull'emendamento soppressivo? Menapace.

MENAPACE (Indipendente): L'emendamento soppressivo è stato fatto per sgomberare il terreno, perchè a parte l'esame dell'emendamento che è stato presentato per primo, sul quale parlerò brevemente, il terreno verrebbe effettivamente sgomberato, cioè la situazione si chiarirebbe nel senso voluto dai presentatori dell'emendamento, e credo, dopo aver sentito i colleghi, da parecchi altri, ottenendo la soppressione dell'ultima frase dell'articolo in modo che si parlasse soltanto di Istituto di credito e non di questo motivato parere espresso dalla Giunta Regionale. Con questo i presentatori dell'emendamento soppressivo non intendono eventualmente, qualora non venisse accolto, di non accogliere l'emendamento che propone che il motivato parere venga dato dagli E.P.T. e dico il perchè, fondato sopra nostri precedenti di legislazione regionale e, per esempio, proprio sul precedente del testo di legge che in certo modo è il padre dell'attuale, cioè il testo di legge 4 maggio 1952, n. 20, che è citato più volte nella relazione premessa al disegno di legge che stiamo esaminando. L'art. 5 di quel provvedimento di legge parla della presentazione delle domande agli E.P.T. competenti per territorio, i quali si incaricano di trasmettere tali domande all'Istituto di credito che tratta le operazioni. Ora, sia con l'emendamento soppressivo che con l'altro, non si chiede che di seguire la medesima via indicata qui. Nessuno può negare quello che diceva Caminiti: «4 occhi vedono meglio di 2, 6 meglio di 8»....

CONSIGLIERI: Come?....

MENAPACE (Indipendente): Sei meglio di

quattro! Nè qui si intende supporre che gli occhi presenti in Giunta Regionale siano meno buoni di quelli presenti in altra sede, questo è chiaro. Ma un parallelismo con quanto deciso per la legge 4 maggio 1952 mi pare che è opportuno, anche perchè gli occhi di cui poc'anzi si parlava si intendono di tecnici, di organismi che, naturalmente preposti all'esame di casi e di situazioni che riguardano il settore turistico, meglio e più facilmente e in modo più conscio si trovano presso gli E.P.T. che sono gli organi tecnici che si occupano della materia. Quindi, se un tramite ha da esserci prima che le pratiche arrivino al turismo, mi pare che questo tramite abbia ad essere l'Ente provinciale per il turismo.

Quanto alla proposta intermedia del cons. Caminiti, mi pare che venga a complicare la situazione, perchè invece di semplificare questo cammino lo rende più complesso e introduce nuovi elementi. Perciò per il momento credo che la situazione radicale, quella che libera il terreno, sia quella dell'emendamento soppressivo. Se l'emendamento soppressivo non troverà favore ripiegheremo su quello che chiede la presenza degli E.P.T. come tramite delle pratiche verso l'Istituto bancario.

DEFANT (P.P.T.T.): Mi permetta, Presidente, di ritornare alla carica. Si parla di parere e mi domando la natura di questo parere, perchè bisogna esaminare analiticamente la legge. Vi è un parere tecnico e finanziario, vi è, a mio avviso, un altro parere di ordine politico. Il parere tecnico finanziario lo devono dare gli organi dell'Istituto che sono legalmente responsabili. D'altra parte mi sembra strano che si voglia mobilitare il Governo regionale per un parere su un mutuo di un milione! Quando noi diciamo che vogliamo semplificare, dobbiamo cominciare noi a procedere sulla via della semplificazione. Qui commetteremmo una complicazione, introduciamo addirittura il Governo regionale nel giudizio di merito di un'operazione bancaria; è una cosa inaudita!

Secondo: il collega Caminiti vuole introdurre poi, sempre per un parere, gli E.P.T.! Quindi Giunta Regionale e E.P.T. E allora io propongo un terzo: l'Ente autonomo del Turismo, un altro porrà un quarto: la Società per la protezione degli animali! Di questo passo — perchè dò ragione al collega Caminiti che due occhi vedono più di quattro, quattro più di otto, otto più di sedici! (*Ilarità - Heiterkeit*). Ma c'è un poeta cinese che dice: «Se mille occhi vedono, nessuno mangia», e c'è una profonda verità in quella conclusione. Quando mille occhi vedono, nessuno riesce a mangiare. Quindi l'inconcludenza è la risultante di questa operazione. Chiedo ai signori Consiglieri

di semplificare al massimo. Il responsabile è l'Istituto; l'Istituto deve esaminare e procedere alla conclusione del patto; se il patto va male chi paga? L'Ente Regione? No, paga l'Istituto. Noi dobbiamo freddamente guardare al sodo, eliminare gli impacci e affrettare la procedura, assegnare ad ognuno il suo compito. La Regione non è estromessa dalle operazioni, la Regione può sempre controllare l'andamento delle cose senza perdere un solo minuto del suo tempo preziosissimo che deve dedicare a ben altri problemi. Quindi prego il Consiglio di tener presente una delle finalità dell'autonomia: semplificazione degli atti amministrativi.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola sull'emendamento soppressivo?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Limitando per ora le nostre dichiarazioni al solo emendamento soppressivo, dirò a proposito di questo emendamento che la Giunta è unanime, mentre non lo è a proposito degli altri due emendamenti che esamineremo in seguito. Il parere della Giunta è unanime nel senso di respingere questo emendamento, perchè bisogna chiedersi, come giustamente per ben due volte ha fatto Defant, quale è la funzione di questo parere, la sua natura e la sua funzione, quale è? La natura è chiara nel testo della legge; è un parere non vincolante per l'Istituto; l'Istituto, che ha la responsabilità dell'operazione, e vive in proprio ed esclusivamente in proprio il rischio della operazione, non può farsi legare le mani nei propri atti da un ente estraneo che non ha la responsabilità dell'operazione stessa. Tuttavia noi abbiamo visto l'inserimento di un parere non vincolante come un metodo senza dubbio utile affinché la legge raggiunga meglio il fine che si propone. Infatti con questo provvedimento che cosa vogliamo fare? Vogliamo agevolare un razionale rimodernamento ed un razionale perfezionamento delle strutture alberghiere complessivamente considerate. Perciò abbiamo ragionato così: diciamo che precede all'azione puramente tecnica dell'Istituto di credito una valutazione sociale-economica dell'Amministrazione regionale, la quale, quando tutte le domande saranno state presentate, procede a un esame generale allo scopo di vedere quale è stata la reazione concreta che questa legge ha avuto nell'ambiente alberghiero, quali categorie di albergatori avranno chiesto questo, se i grandi, se i piccoli, in quale proporzione, in quali zone particolarmente la reazione sarà stata vivace, al fine di stabilire se in quelle zone c'è davvero bisogno di intervenire e orientare quindi lo Istituto in questo giudizio complessivo economico-

sociale che l'Istituto non è in grado di fare. E' vero che oltre a questo parere di carattere generale, che presuppone una panoramica del settore che l'Istituto non ha ed alla quale l'Istituto può considerarsi completamente estraneo in quanto deve guardare all'operazione singola, all'investimento singolo, oltre a questo parere di carattere generale, è vero che poi la Giunta potrà dare anche dei pareri in ordine all'entità dei mutui, alla loro durata, come dice la prima introduzione dell'art. 5. Ma soprattutto in questo campo il parere rimane un parere non vincolante. Ora a questa azione di direttiva generale, di visione sintetica di orientamento dell'azione dell'Istituto, non è opportuno che la Giunta rinunci; non è opportuno che l'organo regionale che crea queste provvidenze non sia in grado di dire come la provvidenza va attuata, potrebbe anche farlo indipendentemente da una disposizione legislativa, ma è bene che la legge, che deve essere espressione di un ragionamento economico, sociale e tecnico, lo dica espressamente. Ecco perchè all'emendamento soppressivo noi siamo contrari. Discuteremo dopo quale degli altri due emendamenti ci sembra preferibile, ma all'emendamento soppressivo siamo contrari, perchè vediamo l'insopprimibile esigenza di un intervento orientativo di questo genere, che non può non essere fatto dalla Regione.

MITOLO (M.S.I.): Io ho dato la mia adesione all'emendamento soppressivo presentato dai cons. Defant e Menapace e mantengo questa mia adesione dopo aver sentito i chiarimenti del Presidente della Giunta. Il ragionamento che ho fatto è molto semplice. Proprio per la natura di questo parere a me sembra superfluo l'intervento della Giunta in una materia di questo genere. Ha chiarito il Presidente della Giunta — del resto è chiaro dalla formulazione stessa dell'articolo — che il parere della Giunta non è vincolante. Allora mi domando: se non è vincolante a che cosa serve? Risponde la Giunta: serve a dare un orientamento di carattere sociale-economico all'Istituto bancario che deve compiere queste operazioni. A parte il fatto che io sono convinto che questo orientamento di carattere sociale-economico sia in grado di averlo l'Istituto bancario stesso, a me non pare che per la natura stessa del parere sia necessario un intervento della Giunta, soprattutto per una considerazione di carattere, non saprei come definirlo, di autorità. Dal momento che il parere non è vincolante, dal momento che arbitro assoluto della decisione è l'Istituto bancario, ponete il caso che l'Istituto bancario non segua il parere della Giunta: questo ha un valore di carattere politico, anche di carattere politico di sfiducia nei

confronti della Giunta, nei confronti della Regione. Significa che il parere offerto dalla Giunta, che il pensiero della Giunta in questa materia è ritenuto completamente superfluo o addirittura in contrasto, il che sarebbe ancora peggio, con quello dell'Istituto bancario, e ne verrebbe meno e ne soffrirebbe addirittura l'autorità della Regione, o per lo meno l'autorità della Giunta che in questa questione dà il suo parere.

Per questi motivi penso che questo emendamento soppressivo possa essere tranquillamente dal Consiglio Regionale approvato. Mantenere questa funzione alla Giunta da una parte significa attribuirle delle funzioni che ne diminuiscono un po' l'importanza, perchè non vedo per quale motivo la Giunta deve proprio essa stessa istruire le pratiche e dare la propria adesione quando poi la decisione spetta ad un Istituto bancario. Quindi non assolve in ogni caso alla funzione che si vorrebbe proporre la Giunta con questo articolo e tanto vale sopprimere questa locuzione e lasciare la decisione esclusivamente all'Istituto di credito fondiario.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento soppressivo, di cui tutti conoscono il testo. L'emendamento soppressivo è respinto a maggioranza. Vi sono ora due emendamenti modificativi, uno a firma dei Consiglieri del S.V.P., che è già conosciuto, ed uno a firma dei cons. Caminiti, Nardin, Paris e Mognoni. Siccome sono tutti due modificativi, devo prima mettere in votazione il primo arrivato, cioè adesso metto in votazione quello dei Consiglieri del S.V.P., che propone dopo le parole «motivato parere espresso» la dizione «dall'Ente provinciale del turismo competente per territorio». Qualora questo emendamento venisse accettato è chiaro che il secondo non viene più discusso, viceversa se non viene accettato, viene poi messo in votazione quello di Caminiti e altri che è stato portato dopo. Chi chiede la parola sull'emendamento dei Consiglieri del S.V.P.?

DEFANT (P.P.T.T.): Visto che 32 occhi vedono più di otto — è una teoria che si può facilmente accettare — e tenuto conto che dal punto di vista del giudizio tecnico i due Enti provinciali del turismo sono più indicati dell'organo centrale esecutivo della Regione, non ho nessuna difficoltà a votare per questo emendamento, ritenendo tuttavia che ciò rappresenti sempre una complicazione. Comunque è meglio, ripeto, questo giudizio locale che un giudizio generale regionale. Procedendo per gradi si arriva a questa conclusione, perciò voterò a favore di questa soluzione.

GELPI (D.C.): Per fare brevemente alcune considerazioni. Quanto ho detto prima, credo sia stato chiaro non riguardava minimamente le persone direttamente interessate, ma piuttosto desidero aggiungere una cosa semplicissima: cento occhi vedono meglio di uno. Probabilmente nessuno di noi è nelle condizioni di costruire un albergo e agevolarsi di queste provvidenze, però (facciamo un'ipotesi) vorrei vedere qualcuno di voi presentare la sua bella domanda con tutti gli allegati e metterla sul tavolo attorno al quale ci sono moltissime persone che mettono sopra i documenti gli occhi, ci guardano dentro; sarà poi un divertimento notevole sentire come tutta la città ne parli, in buona fede s'intende, come volete voi! Mentre nel caso contrario sarà un occhio solo o pochi occhi che vedranno e rimarranno... zitti.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo domandare un chiarimento, se qualcuno pensa di voler rispondere. Mi pare che si cerca di trovare un organo il più idoneo a fornire un parere in materia di turismo. Nel maggio 1952 il Consiglio Regionale ha votato la costituzione del Comitato regionale per il turismo, organo consultivo. Siccome non l'ho mai sentito nominare mi sorge il dubbio che sia una cosa molto brutta questo Comitato, perchè nessuno, per avere consigli, si rivolge a quell'organo che è stato nominato apposta per dare consigli. Chiudo la domanda e vorrei solo dire che questa storia dei quattro occhi e dei due occhi comincia a diventare una cosa di carattere personale: proponiamo Argo e così siamo a posto! (*Ilarietà - Heiterkeit*).

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): A proposito di questo emendamento, che vedrebbe sostituiti i due Enti provinciali del turismo alla Giunta Regionale nell'espressione di questo parere da dare all'Istituto di credito fondiario, mi corre il dovere di dire che la Giunta non è stata unanime. In sede di Giunta particolarmente l'Assessore Benedikter propose che si dovesse sostituire la Giunta Regionale con le due Giunte Provinciali; in un secondo tempo, in applicazione dell'art. 14, vennero poi proposti gli Enti provinciali per il turismo. In sede di Giunta si è fatta la questione dell'art. 14. Qui l'intervento del cons. Fioreschy è stato diverso, in quanto, pur avendo anche egli fatto di sfuggita un cenno all'art. 14, ha maggiormente accentuato l'opportunità di un decentramento in senso più generico di quello previsto dall'art. 14. Ora la Giunta vi deve dire che, in questo caso a maggioranza, mantiene fede al testo presentato e vi dice le ragioni. Pur rendendosi conto e dichiarando che si tratta di una disposizione

a proposito della quale si decida in un senso o in un altro, molte conseguenze non ne scaturiranno, rimane nel suo punto di vista per lo spirito col quale ha organato questo provvedimento, uno spirito che vuol dare ingresso particolarmente all'esigenza della semplificazione. Qui si è visto il rapporto fra un istituto unico, che è l'Istituto di credito fondiario, e una espressione unica della pubblica Amministrazione, che è la Giunta Regionale, perchè in questa unicità di organi c'è già, in partenza, una semplificazione notevole. Se moltiplichiamo gli organi, la qual cosa vuol dire anche moltiplicare gli occhi, state sicuri che una complicazione ne deriva inevitabile, e quindi una perdita di tempo per chi ha urgenza di vedere esaminate le domande e conoscere la decisione che su queste domande può venir presa. La Giunta ha ritenuto di mantenere il criterio di questa unicità a scopo di semplificazione e non solo per questo, ma perchè pensa che nella regia di un provvedimento di questo genere, come l'organo erogatore è unico così è opportuno che assolutamente uniforme sia la visione degli orientamenti cui l'applicazione della legge deve ispirarsi. Quando fossero state le due Giunte provinciali, inevitabilmente qualche diversità di impostazione ci sarebbe stata e ad ulteriore complicazione in quanto le due Giunte Provinciali, anche per ragioni di sede, evidentemente non si trovano nella stessa sede dell'Istituto di credito ed i contatti sarebbero resi più difficili. Quando poi fossero gli Enti provinciali del turismo, la Giunta Regionale vede ancora ragioni di minore opportunità rispetto all'adozione del criterio unico, anche perchè gli Enti provinciali del turismo agiscono attraverso la deliberazione dei Consigli d'amministrazione, organi un po' numerosi, organi della cui obiettività personalmente non dubiterei, ma comunque esposti a possibilità di molestie se non di influenze molto maggiori di quanto non sia un organo tecnico come l'Assessorato, in quanto, pur essendo esattemmismo quanto ha osservato Caminiti, e cioè che in questi organi c'è la presenza di elementi come il Sindaco del capoluogo, il Presidente della Giunta Provinciale ed altri elementi che con il mondo alberghiero non hanno nessun contatto diretto, rimane vero che tanto nei Consigli di amministrazione che nelle Giunte ristrette, la presenza degli albergatori c'è, la qual cosa è una complicazione perchè è inevitabile che l'albergatore senta di doversi orientare un po' secondo quelle che sono state le segnalazioni, le richieste, i rapporti di conoscenza personale che in questo campo sono frequentissimi, tenuto conto che il turismo è una serie di vasi comunicanti in buona parte. L'organo dell'Assessorato invece garantisce da questo punto di vista un

distacco dal singolo interessato e la possibilità di un giudizio che sia più squisitamente tecnico o sia comunque da rendersi con maggiore facilità di quello che non sia negli organi collettivi con la presenza degli albergatori più o meno direttamente interessati.

E' anche vero quello che ha detto Gelpi. E mi metto nei panni di chi va a chiedere un mutuo e che è costretto ad esporre i suoi problemi ed i suoi progetti, la sua situazione economica, il suo reddito — perchè guardate che si tratta di prospettare un'operazione da estinguersi su di un piano decennale, la qual cosa presuppone un giudizio sulla possibilità di reddito dell'industria alberghiera — tutti questi elementi metterli in mano alla collettività, composta anche in parte da concorrenti. Vi può essere tutta la fiducia reciproca e tutta la obiettività desiderabile, ma è certo che il richiedente il mutuo viene posto in condizioni di disagio che non potrà accettare volentieri. Perchè presso gli Istituti di credito gli organi che decidono non sono mai i Consigli di amministrazione ma sono delle Commissioni ristrette intese a garantire in tutti i modi il segreto e la riservatezza dell'operazione bancaria? Ora, fatto questo complesso di considerazioni, risulta chiaro che la semplificazione della operazione, la uniformità di criterio, la maggiore libertà e discrezione nell'intervento sono meglio garantite quando l'organo, che è chiamato a pronunciarsi, è l'organo regionale attraverso lo strumento tecnico dell'Assessorato, che senza dubbio si pone in grado di adempiere a questa funzione avendo a disposizione un'infinità di dati e di elementi di giudizio che sono la somma degli elementi di giudizio dei due Enti provinciali. Ecco le ragioni pratiche per le quali noi siamo rimasti nel nostro punto di vista. L'art. 14 che ci è stato citato più decisamente in quella tale riunione di Giunta, ed un po' meno oggi, comunque lo si veda, deve essere sempre interpretato nel senso di una impostazione utile, razionale e pratica dell'attività amministrativa. Non se ne può fare sempre una questione di principio, bisogna vedere l'applicazione nel concreto delle cose; qui se stiamo alla concretezza ed alla praticità, credetelo, almeno secondo la convinzione della maggioranza della Giunta, la soluzione proposta con l'art. 5 è senz'altro la migliore.

AMONN (S.V.P.): Dichiaro subito che ho votato in Giunta Regionale quella legge sapendo con quale ansia tutte le categorie aspettano l'approvazione di questa legge. Però io non vedo tante difficoltà nel richiedere un parere agli E.P.T. D'altra parte non si devono temere tante interferenze, perchè si tratta di un parere esclusivamen-

te tecnico; e poi in seno al consiglio di amministrazione degli E.P.T. vi sono i rappresentanti di tutte le valli. Per altre leggi noi abbiamo previsto delle apposite Commissioni; qui non si tratta altro che servirsi di un ente che già esiste, e che è altamente qualificato per esprimere codesto parere. Si potrebbe istituire una Commissione provinciale ad hoc, ma siccome esiste un ente con questo specifico compito, credo che la nostra richiesta possa essere senz'altro accolta. Sappiamo tutti che le banche fanno le loro osservazioni su altri criteri, guardano alla sostanza, ma per quanto riguarda l'indirizzo e la direzione degli investimenti l'E.P.T. è l'organo più qualificato ad esprimersi.

FIORESCHY (S.V.P.): Solo per una breve domanda al Presidente della Giunta. Dato che il Presidente aveva espresso nel suo intervento una certa preplexità circa l'obiettività di questo ente, cioè del Consiglio dell'Ente provinciale, per la presenza di albergatori, vorrei domandare se questa perplessità sussisterebbe anche nel caso che noi ci orientassimo sulla Giunta Provinciale, perchè anche in sede di Commissione ho espresso il mio pensiero che se sorgessero delle questioni noi potremmo senz'altro orientarci sulla Giunta Provinciale.... (*Ilarità - Heiterkeit*).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento a firma Fioreschy, Graber, Pupp, ecc.: 18 favorevoli, 12 contrari, 8 astenuti.

L'emendamento di Caminiti non viene posto in votazione.

E' posto ai voti l'art. 5: 21 favorevoli, 4 contrari, 12 astenuti.

Articolo 6

La somministrazione dei mutui avverrà in due rate di cui la prima, pari al 50% della somma concessa a mutuo, sarà versata dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo coll'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina e la iscrizione della relativa ipoteca e semprechè il mutuatario abbia già investito nell'esecuzione dei lavori e nell'eventuale acquisto dell'area, degli impianti e delle forniture, le somme occorrenti affinché, con la totale erogazione del mutuo, sia assicurata l'integrale esecuzione delle opere e degli arredamenti preventivati; la rimanente somma sarà corrisposta ad opera ultimata, dopo l'emissione dei certificati di regolare esecuzione.

L'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti e gli stati di avanzamento al fine di accertare e dimostrare gli investimenti e gli acquisti e la possibilità di integrale esecuzione

ne dell'opera di cui al primo comma, sono disposti dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Articolo 7

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale che sovrintende al Turismo.

Esse dovranno essere corredate:

- a) *del progetto tecnico ed, eventualmente, del progetto dell'arredamento nonchè di una relazione tecnica;*
- b) *del preventivo del costo di tutte le opere e del relativo piano finanziario;*
- c) *dell'estratto tavolare e del foglio di possesso fondiario;*
- d) *del consenso all'esecuzione dei lavori, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da parte del proprietario dello stabile ove lo stabile stesso avesse diverso proprietario da quello dell'azienda;*
- e) *della dichiarazione di non aver goduto altre provvidenze statali o regionali ai sensi delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3;*
- f) *della polizza di assicurazione contro gli incendi, per gli stabili esistenti. Per le nuove costruzioni essa dovrà essere prodotta prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.*

E' stato presentato un emendamento a firma Fioreschy, Mayr, Brugger, Graber, ecc. al primo comma, per inserire dopo le parole «essere presentate» la frase «all'Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Articolo 8

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per anni 25.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nella Partita Tavolare relativa all'immobile in parola.

La Giunta Regionale può tuttavia autorizzare il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.

Il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Articolo 9.

I mutui di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 sono concessi per opere da iniziarsi od acquisti da effettuarsi posteriormente alla notifica di favorevole accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

E' stato presentato un emendamento a firma Caminiti, Mitolo, Menapace, Molignoni, ecc. aggiuntivo di un nuovo comma del seguente tenore: «Durante il primo anno di applicazione della presente legge i mutui potranno essere concessi anche per le opere iniziate o per gli acquisti fatti fra il 1° gennaio 1954 e il 30 marzo 1956, purchè gli interessati abbiano presentato, nei termini prescritti e per le stesse opere o acquisti, domanda di contributo sugli interessi passivi, agli organi competenti della Regione».

CAMINITI (P.S.D.I.): Vorrei, a titolo informativo, far presente che questo emendamento nella formulazione attuale interesserebbe sì e no 20 persone, perchè gli albergatori che hanno fatto domanda per un contributo rateale e non sono stati soddisfatti, avendola presentata nel 1954 e 1955, in provincia di Bolzano non superano le 8 unità, e credo che nel complesso della Regione non superino le 20. Quindi come entità non dovrebbero preoccupare, d'altro canto va segnalato che questi interessati non sono necessariamente candidati al contributo nel senso che si concede loro la possibilità di poter presentare la domanda per le opere già effettuate, ma con ciò non c'è nessun impegno che questa domanda venga accolta, e nulla esclude che anche tutte le partite interessate possano essere respinte. C'è una ragione morale che mi induce a mantenere l'emendamento, e cioè che coloro i quali ad un certo momento hanno assunto il mutuo pur di fare l'opera, devono essere considerati fra i più solerti ed i più intelligenti, o fra coloro i quali erano costretti comunque a compiere questa opera indispensabile alla loro economia turistica. Per questo, avendo essi fidato nella legge regionale, parlo della 20, sulla quale hanno presentato la domanda, penso che dovrebbero essere tenuti in considerazione. Né si può parlare di retroattività della legge, semmai si dovrebbe parlare di una *sutura legislativa*, perchè la retroattività è tale solo quando non esista una disciplina giuridica dell'argomento. Ma l'interesse rateale era già previsto nella legge 20 e nessuno annunciò che la legge 20 negli anni 1954 e 1955 non avrebbe avuto applicazione perchè i fondi mancavano, e nessuno lo poteva annunciare perchè si è sempre sperato che questi fondi possano essere reperiti, e

la legge resa attuale. Quindi di retroattività non si può parlare, e preoccupazioni in questo senso non vi dovrebbero essere.

Probabilmente l'accoglimento di questo emendamento lascerà delusi moltissimi, soprattutto quelli che avevano presentato la domanda di contributo *una tantum* che non potrebbero essere presi in considerazione e quindi vorrei pregare i colleghi che hanno firmato insieme a me l'emendamento, Fioreschy, Graber, ecc. di voler considerare questo: che l'emendamento da me presentato in questi termini è stato stilato con tale limitazione per renderlo passabile nel modo più facile, ma si tenga presente che i casi interessati alla soluzione così prospettata sono estremamente pochi. Per questo motivo, oltre che per gli altri, ritengo che l'emendamento potrebbe essere tranquillamente accolto.

GRABER (S.V.P.): Es ist klar, dass es schwer sein wird, einem Gesetz «rückwirkende Kraft zu verleihen, doch glaube ich, wir müssen in irgend einer Weise auch jenen gerecht werden, die auf Grund des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1952 Nr. 20 angesucht haben und praktisch 4 Jahre lang hingehalten worden sind. Wenn es im Rahmen dieses Gesetzes nicht möglich sein sollte - vielleicht ist es aber doch möglich - so müssten doch andere Quellen irgendwie gefunden oder erschlossen werden, um auch den bisher Übergangenen irgendwie gerecht zu werden. Denn es sieht ja genau so aus, als ob man sie zum besten halten wollte. Während die ersten Gesuchsteller recht gut zum Zuge gekommen sind, wurden die anderen damit vertröstet, dass das Gesuch ja nicht abgewiesen sei sondern nur die Mittel fehlen, und jetzt wiederum werden jene belohnt, die erst heute ansuchen. Ich glaube also, in irgendeiner Form sollten wir auch jenen gerecht werden, die schon 3-4 Jahre auf Hilfe gewartet haben.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo soltanto fare una richiesta chiarificativa su questa proposta di emendamento, poi sarebbe più facile votare se si sapesse quale portata finanziaria può avere questo emendamento, perchè il cons. Caminiti dice che si tratta di 20 o 30 interventi. Ora, se si potesse avere una cifra possibilmente indicativa potremmo vedere la portata economico-finanziaria dello emendamento stesso. Se non dovesse incidere troppo dovrei dire che sarei favorevole all'emendamento.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Devo far presente ai colleghi come l'introduzione di questo principio non possa es-

sere accettata, soprattutto dal Governo centrale e dai Ministeri, perchè è l'introduzione di un concetto che non può essere condiviso. Quando un albergo è fatto, i bagni sono costruiti, quale esame introducono di merito o di consiglio l'Ente provinciale del turismo, la Banca o gli altri? E' una sanatoria vera e propria, cioè andiamo a sanare certe posizioni. L'albergatore forse avrà fatto bene, ma se ci fosse stato da indicare un miglioramento o qualche altra cosa, non si può più fare. Ha fatto un debito e si fa la sanatoria del debito. Dico subito che siccome il Presidente della Giunta vuole che si abbiano contatti preventivi con i Dicasteri romani — in questo caso Presidenza, Tesoro, Finanze e Turismo — l'introduzione di un principio di questo genere sarebbe già oggetto di un rinvio della legge.

Le richieste di mutuo, in base alla legge 20, non accettate — e bisogna fare lo stesso trattamento di esame per tutte — sono: per la provincia di Bolzano 36 per un complesso di lavori di 421.210 mila, i mutui richiesti sono per 254.450 mila lire; nella provincia di Trento sono 30 per un complesso di lavori di 365 milioni e per un mutuo richiesto complessivo di 209 milioni. Siamo quasi a 500 milioni. Se il primo anno dovessimo esaminare anche queste con la disponibilità di soli 100 milioni per provincia, la situazione sarebbe difficile. Ma non è questa la difficoltà, è l'introduzione di un concetto che va effettivamente a sanatoria. Si può parlare di saldatura, hanno dei diritti morali, tutto quello che si vuole. E' vero che questi albergatori benemeriti dell'economia hanno puntato sulle loro forze e sono partiti sperando nell'afflusso di clienti e nella bontà delle stagioni, il che in molti casi avviene e avverrà anche in questa stagione e se la caveranno con le loro forze, ma non si può introdurre questa sanatoria. Nè l'Istituto con il quale si fa l'operazione accetta di andare a sanzionare delle posizioni che sono magari estremamente pregiudicate. E' un principio, introducendo il quale noi correremmo il rischio di vederci respinta la legge e perdere un paio di mesi nell'applicazione della stessa. Per questo motivo la Giunta all'unanimità prega il Consiglio di lasciar cadere la proposta di emendamento.

BRUGGER (S.V.P.): Sentite le delucidazioni dell'Assessore vorrei fare un'altra proposta. Se corriamo il rischio di vederci respinta la legge, farei la proposta che con un secondo intervento finanziario si sanasse la situazione che si è creata, perchè effettivamente Graber e Caminiti hanno ragione quando dicono che commettiamo una certa ingiustizia, anche se le costruzioni sono già fatte e i singoli hanno avuto la possibilità di finan-

ziarsele in certo qual modo. Ritengo necessario, per una questione di giustizia, intervenire se non con questa con un'altra legge o con altri interventi di variazione al bilancio.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare, se non mi sbaglio, che un'analogha disposizione sia stata presa nella legge per l'irrigazione, mi pare, non vorrei che la memoria mi tradisse, ma mi pare che si è trovato il modo di intervenire anche su opere che erano state iniziate entro un certo periodo di tempo, antecedente all'approvazione della legge. Qualcuno che si ricorda meglio di me potrebbe confermare o smentire questo fatto.

MITOLO (M.S.I.): Nella legge 20 era previsto che la decorrenza del beneficio iniziasse dal 1° gennaio 1950 e la legge è del 1952. Non mi pare che allora siano state sollevate in sede governativa obiezioni di questo genere, e non vedo perchè debbano essere sollevate adesso. Questa non sarebbe una vera e propria retroattività, sarebbe un modo di sanare e riagganciarsi alla legge N. 20, della quale questa deve essere considerata come una legge sostitutiva. Perchè se è vero che ci sono queste domande, se è vero che ci sono degli albergatori i quali sono stati più diligenti e più attivi....

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Avevano più mezzi!

MITOLO (M.S.I.): ...di coloro che hanno voluto attendere l'emanazione del provvedimento in sede regionale per fare qualche cosa, non vedo per quale motivo non si deve anche a questa categoria di persone, proprio perchè hanno dimostrato queste qualità, concedere i benefici che la presente legge prevede. Se il timore è che questa legge possa non essere approvata, penso che la Giunta avrà motivi e ragioni sufficienti da poter opporre in sede governativa, soprattutto richiamando il precedente della legge 20. Come allora non sono state sollevate in sede governativa obiezioni di sorta, penso che anche questa volta non saranno sollevate. Associandomi a quanto hanno detto altri colleghi, per una considerazione di giustizia, vorrei che il Consiglio approvasse l'emendamento proposto da noi.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Forse è sfuggito al cons. Mitolo quanto ho già detto, e cioè che la Giunta all'unanimità si dichiarò contraria all'emendamento per le ragioni esposte in chiusura della discussione generale, cioè per questo. Del cumulo delle doman-

de di contributi su mutui o *una tantum* giacenti bisogna farne due parti: c'è chi aveva dei beni di casa propria, aveva stabili, campagna e bosco e su questi ha acceso l'ipoteca, ha fatto ed è partito. Ce n'è un'altra quota, molto maggiore ma non per questo meno lodevole perchè non è da disprezzare se non ha molti beni al sole, che invece, non avendo la possibilità o il coraggio di arrischiarsi, è stata ferma in attesa delle provvidenze regionali. Vorrei dire che se si potesse fare una divisione, i più provveduti che sono partiti si possono paragonare a un quarto, quelli non provveduti o che attendono di partire sono i tre quarti. La Giunta Regionale fa una scelta di merito e dice: questo provvedimento deve andare a favore di quegli albergatori piccoli o medi che hanno la casa alberghiera da rimodernare e che non hanno potuto far niente fino ad oggi perchè non avevano altri beni al sole se non le loro braccia, la famiglia e quello stabile alberghiero modesto. Perciò se c'è una parte, una modesta aliquota di persone che hanno delle posizioni debitorie anche pesanti, c'è però un numero notevolmente superiore di persone, che sono parimenti valide, introdotte nel settore alberghiero e che aspettano di poter rammodernare i loro esercizi.

La Giunta fa una valutazione di sostanza e dice: il provvedimento deve andare non a sanatoria di coloro che sono partiti, i quali, più o meno bene, se la caveranno, salvo qualche eccezione, e riusciranno a pagare i propri debiti con l'andamento delle stagioni — ci sarà purtroppo anche qualche fallimento — ma deve andare a favore di coloro che sono meno provveduti, ma che non sono meno meritevoli di essere aiutati per lo sviluppo del turismo nelle nostre due province. Ecco il motivo per cui la Giunta non accetta l'emendamento. Inoltre in sede romana si è mutato orientamento e leggi che sono passate 5 anni fa, oggi non passano più.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: 12 favorevoli, 21 contrari, 3 astenuti. L'emendamento è respinto.

E' posto ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole, 3 contrari, 3 astenuti.

Articolo 10

I mutui di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme statutarie dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina e dalle leggi sul credito fondiario alle quali si fa esplicito richiamo per tutto quanto non contemplato nella presente legge.

E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Articolo 11

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, previa approvazione della Giunta medesima, speciale convenzione al fine di regolare i rapporti fra la Regione e l'Istituto predetto, nonchè le ulteriori modalità per la concessione dei mutui ed ogni particolare ad essi attinente.

C'è un emendamento all'art. 11 presentato da Odorizzi, Samuelli, Berlanda, per togliere all'ultima riga la parola «ulteriori».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Articolo 12

All'onere di Lire 1.000.000.000, di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte:

a) con il fondo di Lire 200.000.000 iscritto al capitolo 178 bis dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1955;

b) mediante stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale in ragione di Lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1957 al 1960 incluso.

Gli stanziamenti disposti in attuazione del presente articolo e quello di cui al detto capitolo n. 178 bis dell'esercizio 1955, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta Regionale, permanga la necessità delle relative spese.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: la legge è approvata con 36 sì, 3 schede bianche.

La seduta è sospesa, si riprende alle ore 15.

(Ore 12.40 Uhr).

(Ore 15.15 Uhr).

(Assume la Presidenza il Vicepresidente avv. Rosa).

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Punto 2 all'Ordine del giorno: b) Disegno di legge n. 177 bis: «Composizione ed elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali».

Lettura della relazione della Giunta.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Hanno chiesto che sia data per letta.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione per gli Affari Generali.

DIETL (S.V.P.): (*Legge le relazioni del 13 luglio 1955 e del 16 marzo 1956*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che poche delle leggi discusse in questa legislatura abbiano suscitato intorno a sè una quantità di discussioni e di polemiche, almeno finora, al di fuori di questa aula, come la proposta, se così si può chiamare, che oggi viene in discussione; dico proposta, perchè lo originario disegno di legge presentato dalla Giunta il 27-4-1955 arriva alla discussione in Consiglio corredato da una serie veramente ponderosa di ritocchi, revisioni, emendamenti e rifacimenti. La ragione che ha determinato l'accentrarsi intorno a questo progetto di legge dell'attenzione e della discussione e delle polemiche da parte dei vari raggruppamenti politici, risiede in due ordini di cause: primo, l'interesse che ciascun raggruppamento politico ha di procurare e di garantire a sè stesso ed a tutto il piccolo mondo politico e amministrativo della nostra Regione uno strumento elettorale quanto più possibile rispondente alle esigenze della democrazia. L'altra ragione risiede nel fatto che almeno originariamente il progetto di legge della Giunta conteneva alcuni principi ed alcune disposizioni che, una volta accettate dalla maggioranza, avrebbero gravemente compromesso la possibilità di affermazioni di gruppi politici non appartenenti alla maggioranza stessa; non solo, ma avrebbero anche notevolmente limitato la libertà, l'uguaglianza e la democraticità del voto. Oggi molte delle ragioni di questa polemica sembrano essere superate grazie all'intervento della nuova legge amministrativa nazionale che non è ancora definitiva, ma i cui termini si conoscono quasi al 100% e grazie anche ad una revisione delle proprie posizioni da parte della maggioranza, della quale è doveroso prendere atto. Resta tuttavia, almeno nel sottoscritto e penso anche in parecchi altri Consiglieri, una serie di perplessità circa l'opportunità di affrontare oggi, a due mesi circa e pochi giorni più di distanza dalle elezioni, affrontare la discussione di una legge così impegnativa. Se su questa legge le discussioni, le divergenze, le incertezze e le perplessità fossero di dettaglio e fossero solo marginali, potremmo avere

fiducia che con la buona volontà di tutto il Consiglio ed accelerando i tempi, si eviterebbero sorprese ed inconvenienti. Dubito, almeno io, che malgrado questa buona volontà della quale possiamo dare assicurazione, come l'abbiamo già data, dubito che gli ostacoli e gli inconvenienti possano essere superati.

Gravano ora alcune questioni di carattere fondamentale. Non so se il Consiglio vorrà affrontarle, per me sono disposto ad accennarne appena ed a non fare una questione pregiudiziale, come quella accennata l'altro giorno, non so da chi, se dal sottoscritto o da altri, relativamente al precedente creato per la legge elettorale amministrativa per la provincia di Bolzano. In quell'occasione la questione, che era soltanto questione di diritto teorico — in cosa consistessero i principi delle leggi statali previste dall'art. 5 dello Statuto, chi li avrebbe dovuti determinare, quale era la strada, ecc. ecc. — in quell'occasione la questione fu risolta in via pratica dal Parlamento, che decise che i principi dovevano essere fissati in una apposita legge-cornice. Possiamo quindi domandarci se oggi ci siano sufficienti e convincenti ragioni per ritenere che il Parlamento sia di diverso avviso relativamente alla legge che stiamo affrontando. Evidentemente non possiamo assumere come principi da osservare per la nuova legge quelli fissati nella legge-cornice perchè riguardava esclusivamente la provincia di Bolzano e dettava norme specifiche perchè fosse osservato il dettato dell'art. 54 dello Statuto che riguarda appunto la composizione e la rappresentanza dei gruppi etnici. E quindi, contemplando la legge attuale anche per la provincia di Trento dovremmo escludere che quella legge-cornice sia sufficiente. Una delle questioni fondamentali che rimangono da risolvere mi pare sia questa; per il resto si tratta di una serie di questioni di carattere pratico. Accenavo in principio al fatto che ci troviamo di fronte a un testo di Giunta riveduto dalla Commissione con alcune non grandi modifiche, ma che contiene 77 articoli; ci troviamo di fronte a due successivi schemi di proposte di modifiche datici dalla Giunta. Possiamo ritenere che il primo sia superato dal secondo, nel secondo abbiamo una quarantina o più di modificazioni sulle quali porre la nostra attenzione. C'è la necessità, almeno a mio modesto giudizio, di non disattendere le norme fondamentali contenute nel testo unico del 1951, n. 203, e le modifiche, almeno le più importanti e quelle che anche a noi interessano, apportate a detto testo unico della legge attualmente in via di approvazione presso il Parlamento. A che cosa porta questa serie di elementi? Porta alla necessità di fare un lavoro non affrettato che

tenga conto di tutte queste cose. E allora possiamo domandarci se è questo il momento più opportuno; potremmo dire: se non arriviamo in un giorno, ci metteremo due o tre. Dobbiamo domandarci se ci sia concesso di adoperare due, tre, quattro giorni per l'approvazione, senza che ci siano conseguenze negative e spiacevoli. Si potrebbe obiettare che non è necessario avere questa meticolosità, questa cura, e allora direi: domandiamoci perchè la legge elettorale debba essere regionale!... Sono d'accordo che dovunque la Regione abbia facoltà di legiferare in proprio, anche se è una facoltà come questa che lascia un margine molto limitato all'iniziativa della Regione rispetto a quelle che sono le norme che regolano la materia in campo statale, io sono del parere che sia bene, utile, saggio approfittare, che sia saggio servirsi della facoltà concessa dallo Statuto. Ma a quale fine? Mi pare fondamentale porsi questa domanda. A me pare che l'unanimità si debba e si possa anche tranquillamente raggiungere sulla risposta a questa domanda; cioè al fine di avere qualche cosa di diverso, ma in senso migliore, rispetto a quella che è la legislazione dello Stato; diversamente vorrei sentire, da chi è di contrario avviso, perchè noi dovremmo fare delle leggi per averle peggiori di quelle dello Stato. Ora penso che il minimo indispensabile per avere una legge elettorale che sia migliore di quella dello Stato sia quello di poter ponderare con sufficiente calma e serenità tutte le disposizioni della legge dello Stato, acquisirle in quanto si ritengono adattabili e sufficienti per il nostro caso, modificarle in meglio dove si ritenga che a noi convenga e sia lecito modificare. Mi pare che su questo criterio dovremmo convenire tutti senza eccessive difficoltà. Ed allora penso che per fare questo il tempo, il calendario che abbiamo a disposizione sia insufficiente, o quanto meno sia molto scarso e dubbia la capienza del tempo per tutti gli adempimenti che la legge regionale richiede.

Conclusioni di queste premesse. Non vorrei essere frainteso e non vorrei che, dopo gli scambi di vedute intercorsi fra i vari rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di minoranza, si pensasse di dare a questo mio intervento il senso di una mancanza di parola, il senso di una virata di bordo o altro di peggio; per quello che mi riguarda sono sempre d'accordo di discutere la legge e di collaborare perchè la legge vada ed esca per il meglio. Espongo questi dubbi sull'opportunità di fare questa operazione nel momento in cui ci siamo ormai trovati a farla. Certo non è colpa di nessuno, perchè ammetto che si doveva avere presente quello che faceva il Parlamento, ed il Parlamento, salvo notizie di oggi, che non ho visto, non

è ancora in porto del tutto, perchè ci sono stati i vari passaggi ed in questo caso penso che non sia rinunciare ad una cosa essenziale, tanto più che non rinunciamo con questo alle elezioni, ma rinunciamo a servirci di uno strumento nostro che oggi potremmo costruire con una certa fretta e quindi costruire in maniera piuttosto rozza, e domani potremmo costruire con tutta la nostra calma per servire alle prossime consultazioni elettorali. Quindi questo è il mio parere, che non sia opportuno e che non sia il caso di fare le cose con eccessiva fretta, anche perchè c'è una considerazione che va aggiunta a quelle che ho fatto. Noi oggi, venerdì, facciamo ed approviamo la legge. I tempi sono quelli che sono, il Governo potrà rispondere subito e potrà prendersi tutta o una buona parte del lasso di tempo previsto dallo Statuto prima di rispondere. In qualsiasi ipotesi, anche nella più favorevole, noi continuiamo a tenere l'elettorato ed i raggruppamenti politici che organizzano in varie maniere l'elettorato, nell'incertezza rispetto al sistema elettorale che sarà adottato, rispetto alla legge elettorale in base alla quale dovranno essere impostate tutte le operazioni preliminari, e non solo quelle preliminari, perchè noi nel sacco non abbiamo niente. «Die Katze im Sack kaufe ich nicht», mi avevano insegnato da ragazzo. Non sappiamo niente, finchè la legge non sarà approvata dal Governo, ed in questa circostanza dovranno essere tenute sospese molte cose, anche le stesse impostazioni generali di determinate tattiche elettorali da parte di tutti i partiti. Non saranno sospese le discussioni politiche sui principi, le discussioni politiche sui programmi, ma tante cose sono subordinate al tipo di legge elettorale che sarà adottato. Mi pare che non giovi a nessuno, non giovi alla democrazia intesa nel senso più generale, in quel senso sul quale possiamo convenire tutti quanti, non dire per tempo e chiaro quali saranno i modi, i sistemi e le regole secondo le quali verrà operata e attuata la consultazione.

Per questo, fin da adesso, tiro la conclusione, per me logica, di votare contro il passaggio alla discussione degli articoli della legge, impegnandomi per quel che mi riguarda a non sollevare alcuna difficoltà il giorno in cui la legge venga ripresentata al Consiglio con la prospettiva di una possibilità di trattarla con tutta la calma di cui ha bisogno il Consiglio e per farne una legge sulla quale il giorno successivo alla sua approvazione qualcuno, che potrebbe essere della nostra parte come della vostra, non debba dire: Guarda, se non avessimo avuto tanta fretta quell'errore non l'avremmo commesso!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Posso dire che questa legge è in elaborazione e allo studio da ben due anni, cioè è stata presentata dall'Assessorato circa due anni fa alla Giunta Regionale, e allora fu presentata per un esame preliminare, anche al Ministero dell'Interno e alla Presidenza del Consiglio, i quali uffici hanno studiato esattamente il progetto e si può anzi dire che alcune semplificazioni di procedura, soprattutto per quanto concerne l'impostazione tecnica degli articoli nel senso di riunire in meno articoli l'elenco degli adempimenti e facilitare il lavoro dei Presidenti dei seggi nell'osservare i diversi adempimenti, sono state assunte, secondo il nostro progetto, nella ormai quasi definitiva legge statale. E allora era stata sollevata in linea preliminare dagli stessi uffici dello Stato la questione di principio, cioè della competenza della Regione per quanto concerne il Trentino, perchè per la provincia di Bolzano la questione della competenza è stata risolta con la legge preesistente, e si può dire che tale questione preliminare non verrà più sollevata oggi. Già allora, quando in Senato venne trattata la questione della legge-cornice per la provincia di Bolzano, voci autorevoli hanno fatto capire che non era necessaria la legge-cornice, perchè dovrebbe bastare il dettato dello Statuto di Autonomia che prescrive per la provincia di Bolzano il sistema proporzionale, e quindi lo Stato avrebbe avuto la possibilità di esaminare e rinviare qualsiasi legge regionale che non si fosse attenuta a quel sistema proporzionale prescritto per la provincia di Bolzano in via assoluta. Comunque è venuta fuori per la provincia di Bolzano la legge-cornice per una ragione che si può anche ritenere plausibile, mentre per la provincia di Trento non necessita una apposita legge-cornice, ma deve ritenersi sufficiente il limite di cui all'art. 5 dello Statuto d'Autonomia, cioè del rispetto dei principi delle leggi dello Stato. Dunque, questa legge è all'esame sia della Giunta Regionale, sia anche in visione presso gli uffici centrali da circa due anni. Soltanto in questo ultimo anno abbiamo avuto il testo delle modifiche apportate dal Parlamento che non giungono inaspettate, e in questi giorni, da sabato a mercoledì, è stato fatto un attento esame delle modifiche apportate per vedere quali di esse si ritiene opportuno di accogliere nella nostra legge. Quindi è stato fatto un lavoro meticoloso per enucleare quelle proposte di modifiche e per inserirle ed inquadrarle esattamente. In buona parte si tratta di modifiche o perfezionamenti di carattere formale, o anche di disciplina di casi finora non regolati, di fattispecie non regolate. Ci sono alcune novità che sono state accolte, come la facoltà di dare 4 preferenze in tut-

ti i casi, l'ammissione di una possibilità illimitata di surroga anche in caso di dimissioni volontarie dei consiglieri comunali ecc. Quindi il coordinamento delle modifiche che sono qui presentate con il testo della Giunta è stato già attuato meticolosamente.

Devo rilevare che buona parte delle modifiche oggi presentate sono state già presentate in un altro testo distribuito sabato e quindi non riescono nuove ai Consiglieri, nel senso che da sabato ad oggi avevano la possibilità di studiare queste stesse modifiche, se non avevano già a disposizione lo stesso testo della legge ed i lavori della Camera dei Deputati. Devo anche preannunciare che, data l'assoluta necessità di non creare possibili intralci all'entrata in vigore di questa legge, per quanto concerne la disposizione sull'elettorato passivo, non essendo intervenuti su quella disposizione che limita l'elettorato passivo agli elettori della Provincia — pur essendoci il precedente siciliano che limita l'elettorato passivo agli elettori della Regione — non essendo intervenuti ulteriori contatti che diano la sicurezza al 100% che possa passare, il relativo articolo verrebbe e viene anche modificato nel senso di prevedere l'elettorato passivo come previsto nella legge statale.

Ritengo con ciò che questa legge, che anzitutto come primo scopo ha quello anche di attuare la competenza della Regione per la provincia di Trento, possa entrare in vigore tempestivamente anche per fare i lavori preparatori, di modo che al termine fissato possano essere indette le elezioni tempestivamente per l'ultima domenica di maggio, in quanto ciò è sentito come una esigenza generale per entrambe le Province. Quindi non si può dire che diventa una legge sorpresa, o in certo qual senso una legge catenaccio, in quanto essa è allo studio da due anni e l'ulteriore ritardo è dovuto alla giustificata attesa delle decisioni e modifiche del Parlamento che sono state accolte in quanto ritenute conciliabili con il sistema della nostra legge, e soprattutto sono state accolte tutte le varie novità di spirito liberaleggiante, per cui non si può parlare di affrettata compilazione della legge stessa. Si può anche ritenere che con le modifiche che sono proposte dalla Giunta e che si appoggiano in massima parte al testo varato dal Parlamento, la legge possa entrare in vigore tempestivamente e la Regione possa attuare la sua competenza per le elezioni comunali su tutto il proprio territorio.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei osservare che nei due anni di cui ha parlato l'Assessore Benedikter, chi ha studiato la legge sarà stato l'Assessore Benedikter, i funzionari del suo dicastero, i membri

di Giunta, e nell'ultimo anno chi ha potuto studiare meno profondamente ma certo sufficientemente la legge sono stati i Consiglieri regionali e pochi altri appassionati della materia. Chi è digiuno del contenuto della legge e lo sarà fino a quando questa non sarà stampata sul Bollettino Ufficiale, è il pubblico, che ha la sua importanza se non vogliamo dimenticare che le elezioni si fanno per gli elettori e non per i compilatori ed i creatori della legge! Comunque, appunto per ovviare, almeno parzialmente, all'inconveniente determinato o che si determinerà dalla largamente diffusa ignoranza della legge con la quale gli elettori trentini saranno chiamati a votare, mi permetto di presentare alla Presidenza e di raccomandare al Consiglio questo ordine del giorno che intende facilitare al massimo la divulgazione della legge:

«Il Consiglio Regionale invita la Giunta a provvedere affinché sia stampato tempestivamente — e questo vuol dire subito, subito, subito, con gli stessi piombi del Bollettino Ufficiale! — un numero sufficiente di copie del testo della legge elettorale amministrativa non appena questa sarà vista dal Governo e a metterla a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse, al puro prezzo di costo». Mi pare che è una richiesta che possa essere accolta da tutti.

SCOTONI (P.C.I.) Non era mia intenzione parlare, ma visto che è stata sollevata una questione che credo abbia un certo rilievo e dato che mi è sembrato che le risposte non fossero del tutto tranquillanti, vorrei mettere un po' sull'avviso il Consiglio, non per giungere a delle conclusioni pessimistiche, ma per vedere di stare attenti e cercare di ovviare alle eventuali secche — per riprendere il paragone di Caminiti in altra materia —, e impedire il naufragio di questa legge. Si dice che la legge-cornice non è necessaria; quindi questa affermazione ha come presupposto che il primo comma dell'art. 5, che indica fra i limiti dell'attività legislativa regionale anche il rispetto dei principi delle leggi dello Stato, non deve essere inteso come è stata intesa dal Parlamento l'analoga dizione che forma la premessa dell'art. 117 della Costituzione. Questo però non mi sembra una cosa molto pacifica perchè semmai la dizione dell'art. 117 è più ampia in quanto parla di principi generali; infatti alla Costituente, quando per l'appunto vennero chieste delucidazioni sul significato di questa frase, l'on. Ruini, che era stato il Presidente della Commissione dei 75, ebbe ad affermare esplicitamente che la frase contenuta nell'art. 5 dello Statuto non è altro che quella contenuta nell'art. 117 della Costituzione. Questa di-

chiarazione, anche se non ha il valore di legge, tuttavia è abbastanza indicativa. Ed abbiamo inoltre un precedente specifico che riguarda proprio l'art. 5 in materia di ordinamento dei Comuni. Se è vero che per la provincia di Bolzano poteva sembrare necessaria una disposizione che indicasse le forme con le quali attuare il disposto dell'art. 54, è anche vero che la legge-cornice 22-2-1952, N. 72 non disciplina solo questo argomento, ma tratta anche di altre questioni, detta anche dei principi per altre questioni. Ora io penso che di fronte a queste tesi il Governo potrebbe trovarsi in una situazione di imbarazzo, determinata dal fatto che il conflitto di competenza non è fra il Governo e la Regione, ma fra il Parlamento e la Regione, e il Governo, penso, potrebbe trovarsi costretto a dire che quello che avevano deciso il Senato prima e la Camera poi nel 1952 non è giusto. Credo che si troverebbe in un vero imbarazzo anche perchè da parte della Regione non è stata negata la consistenza costituzionale di quella legge-cornice. Ora, in assenza di questo atto da parte del Consiglio Regionale, il Governo non può certo decidere diversamente da quanto hanno fatto la Camera e il Senato. Dico questo perchè mi sembra doveroso da parte mia portare a conoscenza del Consiglio questo probabile «caso», al fine di ricercare comunque una strada affinché le elezioni possano avvenire alla fine di maggio, nella data fissata per gli altri Comuni italiani, perchè cioè non avvenga quanto è avvenuto dal 1948 al 1952 per la provincia di Bolzano, dove, nel contrasto che sussisteva fra la tesi regionale che voleva rivendicare a sé questa competenza, e la tesi governativa che voleva rivendicarla a sé, le elezioni non si sono fatte.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Di fronte alle argomentazioni del dott. Scotoni, che assieme al dott. Raffaelli vorrebbe portare elementi di dubbio per consigliarci evidentemente a non affrontare il tema, osservo che se rinviemo la discussione di questo disegno di legge non c'è che un metodo per fare le elezioni in tempo: quello di aspettare che esca la legge nazionale e che le elezioni vengano fatte secondo la procedura stabilita dalla legge dello Stato. Sono stati svolti degli argomenti che dalla relazione della Giunta Regionale sono stati ampiamente sviluppati. E cioè ci troveremmo di fronte a un conflitto, ad un dubbio circa la nostra competenza nel varare la legge elettorale amministrativa per la provincia di Trento, perchè manca la legge-cornice che è stata data per la provincia di Bolzano. Penso che comunque la tesi della legge-cornice è valida soltanto se il Parlamento esercita questo potere, cioè se il Parlamento effettivamente vuole dettare determinati

principi direttivi validi per i Consigli Regionali; quello lo può fare nell'ambito della sua potestà. Se non lo fa non può arrestare l'iniziativa legislativa della Regione, perchè evidentemente la carenza di iniziativa del Parlamento verrebbe a creare una carenza della legislazione regionale, il che è assurdo.

Perciò, quando il Consiglio Regionale, in carenza di una posizione di principi da parte del Parlamento, legifera attenendosi ai principi delle leggi esistenti, cioè astraendo un principio di deduzione, e il Governo che ha il sindacato di legittimità non trova una violazione di questi principi e non impugna la legge, mi pare che sia legittimo l'esercizio del Consiglio Regionale, della legislazione regionale. Quindi il fatto della mancanza della legge-cornice non può indurre, o supporre un conflitto fra il Parlamento e la Regione. Non esiste questo conflitto! Se il Parlamento domani volesse emanare una legge-cornice in contrasto con i principi che noi abbiamo posto qui, dovremmo noi riadattare la nostra legge a questi principi. Non lo ha fatto per la provincia di Bolzano; noi in concreto ci adeguiamo a questi principi della legge-cornice di Bolzano e della legge nazionale, che cosa volete di più? Non c'è nessuna violazione di principi. Il rispetto dei diritti del cittadino, dell'elettorato attivo o passivo, delle norme che si richiedono per l'elezione ecc. segue i canali fondamentali della legge nazionale. Quindi non c'è violazione sostanziale di alcun principio. Se avessimo in qualche questione tirato fuori qualche modificazione sostanziale della legge dello Stato potremmo correre dei rischi. Anche nell'elettorato passivo il dubbio è stato tolto, cioè la concessione dell'elettorato passivo unicamente a quelli che sono residenti in un comune della Regione, nel dubbio delle trattative, viene tolta. L'art. 9 della legge statale, il quale dice che le Regioni non possono legiferare finchè non esistono le leggi-cornice, è operante in quanto le Regioni non sono state sostituite e quindi quella norma non opera in violazione del diritto dell'iniziativa legislativa, non opera, in quanto i Consigli Regionali non sono ancora in atto. Se domani i Consigli Regionali fossero eletti e vi fosse carenza di iniziativa legislativa penso che quella norma sarebbe disattesa, perchè altrimenti verrebbero messi nell'impossibilità di legiferare. Comunque saranno quelli eventualmente ad impugnare quella norma, non noi. E la dottrina ha già riconosciuto la incostituzionalità della norma stessa, proprio per questo principio.

Il disegno di legge appare molto complesso, ma di vera statuizione normativa c'è molto poco, il 90% è ripetizione delle norme della legge na-

zionale. Non abbiamo fatto fare una grande fatica alle nostre meningi per tirar fuori innovazioni legislative! Noi abbiamo preso il testo della legge statale e lo seguiamo tranquillamente con qualche piccolo adattamento qua e là, che lo Stato avrebbe fatto con un semplice regolamento.

Voi continuate a fare le stesse discussioni: «abbiamo impiegato due anni!», ma se abbiamo detto l'altro giorno che mancavano i principi della legge dello Stato!... C'era un orientamento di modificazione, è stato quello che è stato ritirato; solo adesso abbiamo conosciuto questi nuovi orientamenti e perciò adesso il tema è proponibile. In due anni non si sono fatti larghissimi studi, si è atteso il pronunciamento di quelli che sono i limiti delle categorie dei comuni e quelli sono dei principi ai quali ci dobbiamo attenere per legiferare. In sostanza non penso neanche che la popolazione sia di fronte a qualche cosa di nuovo per il quale avvenga una confusione. I comuni, in sostanza, almeno in gran parte, votano come prima, i comuni che hanno modificazioni sono 4 nella provincia di Trento, nessuno in provincia di Bolzano; quindi vedete che la cosa si presenta molto semplice.

PARIS (P.S.D.I.): Ho una sola preoccupazione: che si arrivi a varare questa legge e ad indire le elezioni, perchè molti consigli comunali sono già scaduti da un anno, ed è giusto che vengano rinnovati; inoltre, se si dovesse ritardare, nel senso di non riuscire a fare le elezioni entro la prima metà di giugno, dovremmo andare a quest'autunno e sappiamo che quest'autunno abbiamo le elezioni regionali. Tuttavia ho una certa perplessità: capisco che non si poteva fare prima, non dò nessuna taccia di pigrizia o di cattiva volontà all'Assessore, ma bisognava aspettare l'uscita — che non è ancora uscita definitivamente, volendo essere giusti — della legge nazionale. Ci sono 47 emendamenti! Ho fatto un esame stamattina, ho dato un'occhiata: sinceramente mi trovo imbrogliato in questa selva di emendamenti. Direi di cominciare la discussione, e semmai si manifesti qualche dubbio, lasciare in sospeso qualche articolo, vuol dire che riprenderemo venerdì; ci sono 24 ore di tempo e ci si può preparare. Penso che i giorni....

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Vedremo se arriveremo!

PARIS (P.S.D.I.): Vedremo se lo Stato si accontenta di 5 giorni o di 10 o del massimo! Se arrivasse soltanto a 20 o 30 giorni, non so se arriviamo!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Circa la questione di principio sollevata dal dott. Scotoni vorrei rilevare che sia l'art. 117 della Costituzione, sia il nostro art. 5, parlano «nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato», non di principi da stabilire, ma stabiliti dalle leggi dello Stato.

Qui la lettera dovrebbe già di per sè dare ragione a chi afferma che non ci vogliono le leggi-cornice. «Principi stabiliti nelle leggi dello Stato»; infatti lo Stato nella nostra legislazione in materia di competenza secondaria non ha sollevato fino ad oggi mai questa pregiudiziale. Abbiamo fatto due leggi in materia di ordinamento dei comuni: conti consuntivi e materia di finanza locale, stiamo per varare la legge sulle acque pubbliche, e anche la legge sulla montagna che implica una disciplina anche in materia di opere di bonifica e di opere idrauliche, e non è stata mai sollevata tale eccezione; pure nella materia di attività commerciale non è stata mai sollevata la questione pregiudiziale, nel senso che lo Stato riteneva che i principi stabiliti nelle leggi dello Stato siano appunto quelli ricavabili dalle leggi esistenti. Mi si può obiettare che esiste il precedente della legge-cornice per la provincia di Bolzano, e si può rispondere che infatti per quel preciso argomento non sussistevano principi stabiliti da una legge dello Stato in quanto la materia era nuova per la stessa legislazione dello Stato. La questione venne portata al Parlamento non per la necessità di una legge-cornice, ma in quanto il Governo, come voi sapete, allora contestava addirittura, appoggiato dal parere del Consiglio di Stato, la competenza della Regione Trentino-Alto Adige, come anche della Regione siciliana, di fare una legge sulle elezioni amministrative, ed affermava che tale legge doveva essere fatta dal Parlamento centrale. Il Parlamento centrale ha affermato la competenza delle Regioni, almeno nostra e della Sicilia, a fare le leggi relative, e poi ha ritenuto che per il caso specifico, perchè era in discussione solo la disciplina delle elezioni comunali per la Provincia di Bolzano, ha ritenuto di dover stabilire dei principi *ad hoc*, in quanto si poteva essere del parere che non esistevano principi stabiliti da leggi dello Stato, perchè la legge ordinaria per le elezioni amministrative non era riferibile alla provincia di Bolzano, dato il principio pregiudiziale del sistema proporzionale da adottare in via assoluta. Quindi credo che sia nei rapporti fra Governo e Parlamento, sia nei rapporti fra Governo e Regione e Parlamento e Regione questa questione possa ritenersi superabile, in quanto non si lederebbero per nulla le prerogative parlamentari. La legge regionale — e qui sorge appunto la questione cui

noi rispondiamo affermativamente — la legge regionale rispetta i principi delle leggi dello Stato e quindi ritengo tale questione superabile in questo senso.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? La discussione generale è chiusa. E' in discussione l'ordine del giorno presentato dal dott. Raffaelli, del seguente tenore: «Il Consiglio Regionale invita la Giunta a provvedere affinché sia stampato tempestivamente un numero sufficiente di copie del testo della legge elettorale amministrativa non appena questa sarà vistata dal Governo e a metterla a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse, al puro prezzo di costo».

Mi pare che non ci sia bisogno di illustrazione.

DALVIT (D.C.): Dichiaro che voto a favore di questo ordine del giorno ma non per le ragioni dette da Raffaelli, che ha parlato di «digiuno» dell'elettore di fronte alla legge elettorale amministrativa. E' un discorso strano questo, e ha fatto bene Benedikter a rispondere che i Comuni della provincia di Trento votano dal 1946 con il sistema che viene fissato in questa legge. Ora se noi parliamo di digiuno da parte degli elettori, diciamo una bugia; non c'è niente da illustrare, la gente conosce questa legge, la conosce molto bene. Perciò stampiamolo pure, perchè è bene che la gente conosca il tenore delle leggi, ma non è esatto dire che la nostra gente non conosce il sistema elettorale con il quale va a votare; non c'è nessuna variazione dal 1946 nel sistema elettorale in 165 dei Comuni che voteranno fra due mesi. I quattro Comuni maggiori votano con il sistema proporzionale e questa volta non hanno il premio di maggioranza. Questa è l'unica variazione, ma chi ha letto la legge e ha già votato, sa benissimo che con il sistema proporzionale si vota votando il simbolo unicamente e dando un numero di preferenze. Quindi non sorgono ragioni particolari di difficoltà. Le difficoltà possono essere maggiori nei Comuni piccoli dove la legge è talmente democratica che permette la votazione del singolo candidato. Per questo è bene far conoscere alla nostra gente il testo di legge, ma più che altro sarà bene che la Regione pubblici con una certa tempestività quei modelli sui muri in cui si insegna a votare; questo soprattutto direi che può servire! Se la gente poi vota per la Democrazia Cristiana questo non è un gran male, anzi direi che continua a fare i suoi interessi, come ha sempre fatto!... (*Ilarità - Heiterkeit*).

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'ordine del giorno preletto: approvato all'unanimità.

Viene posto in votazione il passaggio alla di-

scussione per articoli: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto.

**TITOLO I°
ORGANI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Articolo 1

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Articolo 2

Il Consiglio comunale è composto:

- di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- di 15 membri negli altri Comuni e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Articolo 3

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

- 6 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 30 o 40 consiglieri;
- 4 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 20 consiglieri;
- 2 effettivi e 2 supplenti negli altri Comuni.

Il numero degli Assessori è determinato dal Consiglio comunale dopo la elezione del Sindaco.

Emendamento della Giunta sostitutivo dello art. 3:

L'art. 3 è sostituito dal seguente: La Giunta Municipale si compone del Sindaco che la presiede e di:

- 6 assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- 4 assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;
- 2 assessori nei Comuni aventi popolazione fino ai 3000 abitanti.

In tutti i Comuni il numero degli assessori supplenti è di due.

Altro emendamento presentato dai cons. Brugger, Graber, Dietl, Forer del seguente tenore: «La Giunta municipale si compone del Sindaco che

la presiede, e di un numero di assessori non superiore a: 6 assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti». Il resto dell'articolo rimane invariato, come da proposta della Giunta.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): L'ultimo emendamento corrisponde alla legge regionale concernente le elezioni amministrative per la provincia di Bolzano, con la modifica che ammette il numero di 6 Assessori a partire dai 25 mila abitanti, per permettere il numero di 6 Assessori anche al Comune di Merano. Per il resto corrisponde esattamente al testo dell'attuale legge regionale per le elezioni amministrative in provincia di Bolzano; sarebbe però da aggiungere in questo caso l'inciso che il numero degli Assessori è determinato dal Consiglio comunale dopo l'elezione del Sindaco; bisogna aggiungere per completarlo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma nella nuova dizione non c'è bisogno di questo!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Voi parlate di 25 mila abitanti per stabilire il numero di 6 Assessori, e ciò per far entrare il Comune di Merano, che ha una popolazione di 27 mila abitanti. In provincia di Trento abbiamo Rovereto con 24 mila, e perciò dovremmo richiedere che il numero degli abitanti fosse portato a 20 mila, per stabilire poi il numero di 6 Assessori. Ma non sarei d'accordo che il numero degli Assessori venga determinato dal Consiglio. Il numero di 6, 4 o 2 deve essere stabilito dalla legge; per fare questo bisognerebbe dire al massimo sei Assessori....

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): E' ben detto!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Poi il Consiglio potrebbe incontrare, credo, difficoltà per costituire la maggioranza politica. Pertanto non sono d'accordo con tale emendamento.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Ho reso attento che la proposta di emendamento all'emendamento corrisponde, salvo il riferimento del numero degli abitanti, anziché al numero dei Consiglieri comunali, al testo attuale della legge n. 3 vigente per la provincia di Bolzano.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Anche alla legge nazionale!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): No, la legge per la provincia di Bolzano lascia aperta la possibilità di una diminuzione.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione lo emendamento....

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D. C.): a 20 mila!

BRUGGER (S.V.P.): Volete 20 mila?

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): D'accordo.

PRESIDENTE: Allora l'art. 3 verrebbe ad essere del seguente tenore:

La Giunta municipale si compone del Sindaco che la presiede, e di un numero di Assessori non superiore a:

- 6 Assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 4 Assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
- 2 Assessori nei Comuni aventi popolazione fino ai 3.000 abitanti.

In tutti i Comuni il numero degli Assessori supplenti è di due.

Il numero degli Assessori è determinato dal Consiglio comunale dopo la elezione del Sindaco.

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

E' posto ai voti l'emendamento della Giunta, cioè l'articolo sostitutivo, come letto sopra: unanimità.

(Assume la Presidenza il Presidente dott. Magnago).

Articolo 4

Nei Comuni della provincia di Bolzano la composizione della Giunta municipale e delle Commissioni elette o costituite dal Consiglio comunale deve adeguarsi alla consistenza di tutti i gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio comunale.

L'appartenenza dei Consiglieri comunali ad un gruppo linguistico è determinata dalla dichiarazione che ogni Consigliere dovrà rendere personalmente e per iscritto a chi presiede la prima riunione. Di tali dichiarazioni il presidente dà comunicazione al Consiglio prima di procedere alla elezione del Sindaco.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

PARIS (P.S.D.I.): Secondo la prassi, prima

si elegge il Sindaco e poi gli Assessori, quindi sarebbe opportuno, secondo il mio punto di vista, dare il numero 5 al numero 6, ed il numero 6 al 5.

GELPI (D.C.): Vorrei dire che la successione stabilita dalla legge è la logica conseguenza dell'art. 1, già approvato, dove si parla di Consiglio, Giunta e Sindaco.

PRESIDENTE: Ormai è votato.

Articolo 5

Gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima adunanza dopo la elezione del Sindaco, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; gli effettivi separatamente dai supplenti.

Se in una prima votazione nessuno o solo alcuni candidati hanno riportato il voto della maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio procede a votazione di ballottaggio nella quale sono proclamati eletti quei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti residui da ricoprire, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella precedente votazione: a parità di voti sono ammessi i più anziani di età.

E' stato presentato un emendamento, a firma Raffaelli, Scotoni, Nardin, per sostituire al primo comma le parole: «dei presenti» con le parole «dei Consiglieri». Allora, invece di dire «a maggioranza assoluta dei voti dei presenti», dire «a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri». Ci passa una differenza, volete dire: dei Consiglieri presenti o assegnati?

RAFFAELLI (P.S.I.): A maggioranza assoluta di voti.

PRESIDENTE: Quando lei desidera la maggioranza assoluta deve dire maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio, altrimenti si può sempre equivocare.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dei componenti il Consiglio!

PRESIDENTE: Rileggo questo emendamento, invece di dire: «maggioranza assoluta dei voti dei presenti», «maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio».

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Non vedo bene il motivo per cui si chiede la maggioranza qualificata degli as-

gnati al Consiglio, nella seconda votazione, quando non la si chiede nella prima; perchè di solito nella prima votazione c'è sempre la maggioranza qualificata degli assegnati, se c'è nella seconda. Ora nella prima c'è già, nella prima votazione basta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, per cui non potete introdurre il voto qualificato nella seconda. Se volete garantire che l'elezione avvenga, introducetelo già nella prima. Questo non è mai stato detto nelle leggi nazionali. Quelli che hanno interesse alla seduta vanno, per far andare a vuoto la seduta c'è la questione della mancanza del numero legale, e basta. Direi che non è ammissibile questo emendamento.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola lo pongo ai voti.

RAFFAELLI (P.S.D.I.): Lo ritiro, accetto la lezione!....

PRESIDENTE: E' ritirato, la sua clausola potrebbe impedire all'infinito l'elezione del Sindaco! E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Articolo 6

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

RAFFAELLI (P.S.I.): «Qualora la prima con-

vocazione sia andata deserta ecc. l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di 8 giorni, nel quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica». E se non è presente la metà più uno dei Consiglieri in carica? Non è detto. La differenza fra questo articolo e l'analogo del T.U. 1951, art. 5, è quello che dice: «qualunque sia il numero dei Consiglieri», mentre qui prescrive la maggioranza qualificata della metà più uno. Non dice che cosa si fa nel caso in cui nella seconda adunanza manchi la metà più uno dei Consiglieri, dovrebbe essere prevista una terza adunanza, se manca anche in quella una quarta; bisognerà trovare il modo di eleggere il Sindaco, penso!

PARIS (P.S.D.I.): No.

RAFFAELLI (P.S.I.): Come no?! Perchè il T.U. dice questo: «Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta la elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro un termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei votanti». Quindi è previsto! E' una legge nazionale, non l'ho fatta io!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Qui la legge regionale porta una sola innovazione, mentre quella nazionale dice che dopo due votazioni, se nessun candidato ha avuto la maggioranza, allora se ne fa una terza nella quale si procede, *qualunque sia il numero dei presenti*, perchè è valida, fossero anche in 3, alla votazione del Sindaco, e quel Sindaco è nominato; perchè evidentemente bisogna ipotizzare il caso in cui non si costituisca una maggioranza, mentre il Sindaco deve pur essere nominato. Forse la Regione ha tolto una di queste sedute, perchè è detto che: «Qualora la prima convocazione sia andata deserta si procede ad una seconda convocazione nella quale è prevista comunque una maggioranza». E' giusto, se prevediamo questa possibilità, che sia prevista quella seduta nella quale si proceda alla nomina del Sindaco, qualunque sia il numero dei Consiglieri. Se no mi sembra carente.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Il cons. Raffaelli forse ha in mano la edizione del T.U. non emendato dalla legge statale in quanto con legge 22 marzo 1952, n. 173, articolo unico, il quarto comma dell'art. 5 del T.U. è stato modificato e come tale è stato riprodotto nel nostro art. 7, cioè abbiamo nient'altro che recepito l'art. 5 della legge statale, emendato dall'ar-

ticolo unico della legge statale del 1952, nel senso che si è provveduto in base alle esperienze fatte nel frattempo.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' la Gazzetta del 1952...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Comunque questo non vuol dire risolvere il caso.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): E' del 22 marzo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma questa è del 5 aprile!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma il caso rimane lo stesso.

RAFFAELLI (P.S.I.): Lei ha ragione di invocare le fonti, ma il caso rimane.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Bisogna fare un emendamento, perchè un conto è la validità dell'adunanza per la quale è prevista una maggioranza più uno dei presenti, e un conto è la nomina, che chiede la maggioranza più o meno qualificata; fatta una prima votazione e questa è andata deserta, se nessun candidato ha avuto la maggioranza, si fa una seconda convocazione, in cui è prevista la maggioranza più uno. Nel caso che questa andasse a vuoto bisogna porre l'ipotesi di una terza convocazione.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): La ragione dell'emendamento fatto nel 1952 dal Parlamento fu che la elezione del Sindaco non si riteneva che fosse fatta con un numero qualsiasi dei presenti, ma ci fosse la metà più uno. Quindi un limite inderogabile. Noi potremmo ritornare al T.U. del 1951, cioè ritenere ammissibile la elezione del Sindaco qualunque sia il numero dei presenti.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Se non si raggiunge la nomina del Sindaco si rinnova il Consiglio.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Sì, quando non sia in grado di funzionare e di eleggere il Sindaco.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che la legge del 1952 parta dal presupposto che se non c'è neanche la metà più uno dei Consiglieri che non hanno, non dico la volontà, di eleggere uno, ma neanche

la volontà di partecipare alla seduta, si debba sciogliere il Consiglio.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): D'accordo.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Sono per l'articolo com'è stato presentato dalla Giunta, ed all'osservazione di Scotoni osservo che per la validità di una seduta di Consiglio è sempre prevista la metà più uno dei Consiglieri assegnati, a meno che non ci sia una seconda convocazione, ma in nessuna legge ho visto che il Sindaco possa essere eletto in seconda votazione. Vuol dire che quel Consiglio comunale non funziona per il Sindaco e non funzionerà nemmeno dopo, perchè è assurda l'ipotesi che un Consiglio che non è capace di eleggere gli organi, sia capace poi di funzionare! Mi pare che sia una contraddizione avanzare questa ipotesi. Si capisce che c'è l'assoluta incapacità di funzionare da parte del Consiglio e quindi nuove elezioni! Non si può pensare alla nomina del Sindaco in una seconda votazione con qualsiasi numero dei Consiglieri presenti. Non ho mai trovato in nessuna legge che il Sindaco possa essere eletto...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Nella legge del 1952!

PARIS (P.S.D.I.): In seconda adunanza?

PRUNER (P.P.T.T.): Ammesso che due consiglieri candidati abbiano gli stessi voti per essere eletti Sindaco, è scelto il più anziano di età, e ciò dovrebbe essere messo nella legge.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Se dopo due votazioni, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, cioè anche se tutti e due ricevono lo stesso numero di voti, si procede alla operazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seduta, seconda votazione, maggior numero di voti. La fattispecie è regolata. Se entrambi ottengono lo stesso numero di voti, nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta.

PRESIDENTE: Stiamo aspettando un altro emendamento all'art. 6.

PRUNER (P.P.T.T.): Potrebbe darsi il caso di ballottaggio che va avanti indefinitamente, avendo due candidati numero pari di voti. Allora bisognerebbe risolvere il caso nel senso di dare la prefe-

renza o ritenere eletto o proclamato Sindaco quello che ha la maggiore età o maggior numero di voti di preferenza nelle elezioni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Il maggior numero di voti o la famiglia più numerosa....

PRESIDENTE: Se non si presentano emendamenti io continuo. E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Articolo 7

La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco e della Giunta, è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco e degli Assessori è, a cura del Consigliere anziano, trasmesso al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Giunta Provinciale e, per conoscenza, al Commissario del Governo nella Regione, entro 10 giorni dalla sua data.

Il Presidente della Giunta Provinciale, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco e degli Assessori, quando gli eletti si trovino in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Presidente della Giunta Provinciale, entro 15 giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto, possono ricorrere alla Giunta Regionale, la quale provvede con decreto del Presidente della Giunta medesima, sentito il parere del Consiglio di Stato.

E' stato presentato un emendamento della Giunta all'ultimo comma per sopprimere le parole: «sentito il parere del Consiglio di Stato».

RAFFAELLI (P.S.I.) Perché?

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'emendamento della Giunta?

PARIS (P.S.D.I.): In materia elettorale, in Italia, esistono 4 ricorsi; il primo al Consiglio comunale, il secondo alla Giunta provinciale amministrativa, il terzo al Consiglio di Stato, il quarto, mi pare, alla Corte di Cassazione. Ora qui si vuole limitare il ricorso a due organismi, tutti e due politici. Quindi mi pare che non ci sia garanzia da parte del ricorrente, mi pare che in ultima istanza lasciare un organo in sede giurisdizionale al di fuori e al di sopra della politica, sarebbe cosa opportuna.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Volevo chiarire che questo ricorso

è di natura amministrativa ed è ammesso anche dalla legge dello Stato. E' sempre stato ammesso il potere di annullamento della nomina del Sindaco in sede di controllo, da parte del prefetto e contro il decreto di annullamento della nomina del Sindaco è ammessa possibilità di ricorso al Governo, il quale decide, sentito il Consiglio di Stato. Questa è una procedura amministrativa. L'interessato può poi, di fronte alla negazione del ricorso, fare un'azione in sede giurisdizionale. Qui siamo in sede amministrativa. Abbiamo sostituito alla decisione del Prefetto la decisione del Presidente della Giunta Provinciale, al Governo la Giunta Regionale, ammettendo che il Prefetto agiva in sede di vigilanza e di tutela e a questo si è sostituita la Giunta Provinciale, in sede di ordinamento dei Comuni di potestà ordinatoria e quindi governativa agisce la Giunta Regionale che ha la potestà di cui all'art. 5 e conseguentemente, ex art. 13, la potestà amministrativa. Come si vede è sempre salva la materia dei ricorsi per la tutela del proprio diritto in sede giudiziaria; coloro che sono stati rimossi dalla carica possono sempre adire l'organo giurisdizionale. Sarebbe solo da dire una cosa: questo decreto del Presidente della Giunta Provinciale, mi è venuto il dubbio, che sarà fatto su conferma deliberazione della Giunta, perchè la vigilanza e tutela è della Giunta, è registrato alla Corte dei Conti o no? La norma di attuazione che inserisce il controllo di legittimità sugli atti della Provincia e della Regione, dice: «Gli atti della Provincia e della Regione sono assoggettati al controllo... secondo le norme che disciplinano le attribuzioni della Corte dei Conti».

Le norme che disciplinano le attribuzioni della Corte dei Conti, cioè gli articoli 24 e 25 del T.U., dicono che oltre agli atti di impegno e di spesa, i contratti, i provvedimenti del personale, sono ammessi a registrazione i decreti presidenziali, e cioè i regolamenti o i cosiddetti atti di governo, di cui alcuni sono stati esclusi, perchè considerati atti politici. Noi siamo un ente locale o comunque autonomo, abbiamo un controllo come quello dello Stato, salvo la registrazione con riserva, ma i nostri atti sono tutti atti di governo; infatti non abbiamo l'atto dell'Assessore come lo Stato ha l'atto del Ministro che non è registrabile. Tutti gli atti deliberati dal Consiglio dei Ministri sono registrabili, perchè hanno la forma di decreto presidenziale. Ora qui è bene chiarire la cosa, perchè se no ci potrebbe essere la richiesta di un controllo anche su questi atti di vigilanza e tutela, cosa non ammissibile nel nostro ordinamento.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Il cons. Paris è incorso in una confusio-

ne nel senso che ha scambiato la materia dei ricorsi dopo avvenute le elezioni in materia di eleggibilità come la materia di operazioni elettorali, con questa fattispecie. Come ha spiegato il dott. Albertini, noi non abbiamo fatto altro che sostituire al Prefetto la Giunta Provinciale e al Governo della Repubblica la Giunta Regionale. La omissione del parere del Consiglio di Stato è giustificata per le ragioni del decentramento regionale in sé, ma anche in quanto nella legge per la provincia di Bolzano è stato omissivo e non può incontrare alcuna obiezione di illegittimità.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento della Giunta inteso a togliere le parole «sentito il parere del Consiglio di Stato»: maggioranza favorevole, 2 contrari.

E' posto ai voti l'art. 7: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Articolo 8

Non può essere eletto Sindaco:

- chi ha fratelli in seno alla Giunta municipale;
- chi ricopre la carica di Consigliere regionale;
- il ministro di un culto;
- chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nell'Amministrazione del Comune il posto di Segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussore;
- chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Articolo 8 bis

Non possono essere eletti contemporaneamente Assessori municipali due fratelli.

E' stato presentato, a firma Scotoni, Paris, Nardin, Raffaelli, un emendamento sostitutivo del seguente tenore: «Due fratelli non possono far parte della stessa Giunta comunale». Mettiamo «municipale» invece di «comunale»?

SCHATZ (S.V.P.): Per una questione formale io direi: «Fratelli non possono essere eletti», e non due, potrebbero anche essere di più!

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Sorelle, sì?

PRESIDENTE: Lo modificò io l'emendamento: «Fratelli non possono far parte della stessa Giunta municipale».

SCOTONI (P.C.I.): Fratelli d'Italia!

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono fratello di Lei come Consigliere regionale, ma se domani non sono più Consigliere regionale resto fratello dei miei fratelli e non posso far parte della Giunta!

PRESIDENTE: Lo pongo ai voti.

RAFFAELLI (P.S.I.): Due o più fratelli....

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo: «Due fratelli non possono far parte della stessa Giunta municipale»: unanimità. Questo testo sostituisce quello all'art. 8 bis.

Articolo 9

Al Sindaco ed agli Assessori può essere assegnata, con riguardo alle condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta Provinciale.

E' posto ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Articolo 10

I Consiglieri comunali restano in carica quattro anni. Tuttavia, essi esercitano le loro funzioni sino alla data nella quale è data comunicazione al Sindaco del decreto che convoca i comizi elettorali.

Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

- a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
- b) quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti a norma degli art. 68 e 73.

Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

Il termine suddetto può essere prorogato fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

Alla proroga provvede il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente della Giunta Provinciale competente per territorio.

Il Sindaco e la Giunta restano in carica sino al giorno in cui il Sindaco nuovo eletto ha prestato giuramento.

Qui c'è un emendamento della Giunta per inserire fra il primo e il secondo comma il seguente: «Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dal giorno della elezione».

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Per quanto concerne la lettera «c» soppressa dalla Commissione, proporrei che sia conservata, perchè effettivamente è una ipotesi che scaturisce e che deve essere tenuta presente, cioè il caso di scioglimento del Consiglio come tale. Infatti nel comma successivo si fa riferimento al verificarsi delle condizioni, di cui alle lettere «b» e «c».

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei chiedere ai membri della Commissione legislativa il motivo di tale soppressione.

PRESIDENTE: Domanda perchè è stata esclusa la dizione di cui alla lettera «c» dell'art. 10. Nessuno risponde; comunque la Giunta nella sua relazione ha dichiarato di accettare gli emendamenti della Commissione, per cui prego la Giunta adesso di presentare un emendamento, oppure faccio votare il testo della Commissione, e se questo è respinto, si ritornerà al testo della Giunta.

MITOLO (M.S.I.): Dato che sono l'unico presente della Commissione rispondo a Scotoni che basta che legga il processo verbale della seduta per sapere....

SCOTONI (P.C.I.): Perchè? Non lo sai neanche tu?....

MITOLO (M.S.I.): Non lo ricordo; a distanza di tempo non posso ricordare il motivo per cui lo abbiamo soppresso, comunque vediamo il processo verbale della seduta, ove è esposto il motivo.

PRESIDENTE: La Commissione ha trattato questa legge sei mesi fa.

MITOLO (M.S.I.): Più di sei mesi fa!

PRESIDENTE: Credo nel settembre o nell'ottobre, comunque avremo il processo verbale e vedremo.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Mi pare che la esclusione fatta dalla Commissione abbia un fondamento. Le ipotesi in cui si ricorre alla rinnovazione sono essenzialmente due :quando c'è una modificazione territoriale e quando si abbia perduto un determinato

numero di votanti; se il Consiglio viene sciolto è evidente che bisogna ricorrere alla sua rinnovazione!

NARDIN (P.C.I.): Quando?

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Quando viene sciolto con decreto motivato, e ciò secondo la vigente legge comunale e provinciale. Le due ipotesi invece devono essere espresse, perchè rappresentano delle vere e proprie eccezioni. Pertanto io concordo con la proposta della Commissione, che risponde ad un criterio di logica.

PRESIDENTE: Un momento ch'è guardo il verbale. Su questa decisione unanime nel verbale della Commissione non c'è motivazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo che il motivo adottato dal Presidente della Giunta provinciale di Trento, cioè della logicità del provvedimento di indizione di elezioni in caso di scioglimento, non sia un motivo sufficiente per non dettare una norma, quanto meno per quello che riguarda i termini. E' evidente che un Consiglio comunale sciolto non potrà rimanere sciolto in eterno, ma potrebbe rimanere sciolto fino all'indizione di elezioni negli altri Comuni.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): E' previsto!

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma per quel Comune senza Consiglio bisognerà dettare un termine! E' previsto da altre leggi, che forse non conosco? Allora è inutile. Se non è previsto non è male dirlo e fissare un termine.

CONSIGLIERE: E' previsto.

RAFFAELLI (P.S.I.): E' previsto, allora va bene.

PRESIDENTE: Si lascia quindi il testo come proposto dalla Commissione e come da me letto. Pongo ai voti l'emendamento della Giunta per inserire un nuovo comma tra il primo e il secondo: «Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dal giorno della elezione»: unanimità. E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Articolo 11

La qualità di Consigliere, di Assessore o di Sindaco, si perde verificandosi uno degli impedimenti,

delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 11, a firma Scotoni, Paris, Raffaelli, del seguente tenore:

«La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, su ricorso di un elettore, o anche su proposta del Sindaco o della Giunta o dell'autorità di vigilanza, nel termine di giorni trenta; contro le deliberazioni del Consiglio comunale è ammesso ricorso ai sensi dell'art....»

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, nel termine di giorni 15 dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito decade dalla seconda nomina».

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Non mi pare opportuno inserire nella legge per le amministrative, per l'elezione degli organi, quanto attiene alla vita del Comune e all'andamento degli organi. Queste norme sono inserite nella legge comunale e provinciale. In tal caso dovremmo inserire tante altre norme che qui mancano. Quando diciamo che la qualità di Consigliere si perde quando ricorrano le ipotesi di incompatibilità e della non eleggibilità contenute e contemplate dalla legge, la relativa procedura è contenuta nel testo della legge comunale e provinciale, il quale dice che la decadenza è promossa e può essere promossa dal Consiglio comunale o di ufficio dalla Giunta Provinciale e la prima decisione, dice la legge, è del Consiglio comunale. Contro la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Consiglio comunale sono esperibili i rimedi giurisdizionali, perchè vi è sempre il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, poi al Consiglio di Stato, se non erro. Quindi non so, queste norme, non ricordo bene, ma sono contenute nella legge comunale e provinciale. Quindi è inutile ripeterle in questa legge.

SCOTONI (P.C.I.): La seconda parte dello emendamento è ripresa da un articolo della legge comunale e provinciale. Però ci era sorto il dubbio che non venisse richiamato in quanto qui è citata la prima parte di un articolo. L'art. 11 è la prima parte di un articolo e la seconda non si è messa, mentre il primo comma del nostro emendamento non è contenuto nella legge comunale e provinciale, è una questione dubbia. Ho qui il Paviolo che dice: «dovrebbe seguirsi questa strada quando si verifichi successivamente», e la indica

e probabilmente ci sarà stata forse della giurisprudenza in materia, ma nella legge non è detto.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Il dott. Scotoni ha detto che si ripete solo il primo comma dell'articolo, non mi pare vero. L'art. 9 della legge 203 è uguale a questo, l'articolo della legge elettorale amministrativa è ripetuto testualmente come nell'art. 11, soltanto che nell'art. 9 non si parla del Sindaco. Qui si dice che «la qualità di Consigliere, di Assessore o di Sindaco si perde», mentre la legge dello Stato dice: «la qualità di Consigliere o di Assessore si perde», verificandosi uno degli impedimenti previsti. Quindi la legge elettorale lascia inalterato il soggetto abilitato a iniziare la procedura per contestare la incompatibilità o la ineleggibilità. L'iniziativa di un elettore non è prevista dalla legge comunale e provinciale. Però il rimedio noi arriviamo lo stesso a stabilirlo, perchè l'elettore può benissimo rivolgersi all'autorità di vigilanza e chiedere che questa promuova presso il Consiglio comunale un pronunciamento, o può rivolgersi al Consiglio comunale e, ove questo non provveda, sempre all'autorità di tutela. In ogni modo la legge dello Stato non aveva previsto questa ipotesi in questa sede. Quando tratteremo la legge comunale e provinciale potremo disciplinare anche questo istituto, perchè è troppo difficile inserire una norma di questa portata dando all'elettore la capacità di sollecitare la pronuncia del Consiglio comunale per la decadenza. Non so se è stato studiato il caso concreto, ma io lascerei inalterato l'articolo.

SCOTONI (P.C.I.): Il primo comma dicevo che voleva dire la stessa cosa, ma è molto simile perchè dice: «Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina dell'ufficio stesso, se preesistono, e ne determinano la decadenza ove sopravvengano». Il che mi pare press'a poco il contenuto dell'art. 11. Poi continua: «Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta morale non è causa di decadenza dall'ufficio ma dà luogo alla applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge. Qualora la incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha la facoltà di dichiarare ecc.». Era il secondo comma. Per la questione di introdurre chi può far valere questa causa ho preso il commento del Paviolo, il quale dice: «In regime elettorale democratico alla dichiarazione di eleggibilità di chi è stato proclamato Consigliere comunale non si può far luogo se avverso la sua nomina non sia stato presentato ricorso da parte di un elettore. E se l'impe-

dimento sorga successivamente? In questo caso, qualora l'interessato non senta la delicatezza di dimettersi, penso che la dichiarazione di decadenza spetti al Consiglio comunale su ricorso di un elettore o anche su proposta del Sindaco o della Giunta o dell'autorità governativa, salvi i ricorsi sopra indicati». Quindi l'opinione era questa, qui mi pareva che fosse il caso di uscire da questa indeterminatezza. E' l'art. 9.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Effettivamente la fattispecie non sembra regolata nella legge comunale come tale, però vorrei porre degli interrogativi sulla formulazione. Si dice: «su ricorso di un elettore o su proposta del Sindaco o della Giunta», quindi solo un elettore o il Sindaco o la Giunta, non un singolo Consigliere comunale, potrebbe far sollevare la questione. «O dell'autorità di vigilanza», qui sarebbe il caso di precisare addirittura «la Giunta provinciale», perchè è l'autorità di vigilanza nel caso nostro. «Nel termine di giorni 30 ecc.», se nel termine di giorni 30 nessuno solleva la questione della incompatibilità, il termine sarebbe perentorio....

SCOTONI (P.C.I.): Provvede nel termine, entro 30 giorni.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): «La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale su ricorso, nel termine di 30 giorni»....

SCOTONI (P.C.I.): Dalla data del ricorso.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Non c'è ricorso se nessuno ricorre, allora può anche rimanere. La questione è se anche un Consigliere comunale può fare questa istanza.

SCOTONI (P.C.I.): Sì.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale - D.C.): E' un elettore!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Anche il Sindaco è un elettore. D'accordo di mettere «e di un elettore».

PRESIDENTE: L'emendamento aggiuntivo all'art. 11 è stato così modificato; invece di scrivere «su ricorso di elettore», «su ricorso di un elettore»; al posto delle parole «o dell'autorità di vigilanza», «o della Giunta provinciale».

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): C'è anche la questione del termine del ricorso. La Giunta provinciale che farebbe ricorso

al Consiglio comunale o il Sindaco che farebbe ricorso al Consiglio comunale o alla Giunta municipale, in quanto successivamente il termine ricompare come ricorso ad un'autorità superiore, alla quale autorità superiore i proponenti ritengono che si possa ricorrere avverso la deliberazione del Consiglio. Inoltre quale autorità superiore ritengono competente a decidere, in caso di ricorso avverso la deliberazione del Consiglio?

SCOTONI (P.C.I.): La Giunta provinciale.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Ma è l'autorità che dovrebbe decidere in seconda istanza!

SCOTONI (P.C.I.): Si potrebbe dire: «contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67». Qui c'è un art. 67 che dà il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, e dopo ci sarebbe ancora il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): L'art. 74 della legge statale che disciplina ex novo la materia dei ricorsi prevede un ricorso contro le decisioni adottate dal Consiglio comunale in materia di eleggibilità allo stesso Consiglio comunale, il quale in questo caso funge da organo giurisdizionale di prima istanza. Avverso la decisione di questo Consiglio comunale in sede giurisdizionale c'è poi il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

SCOTONI (P.C.I.): Sì!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Allora non basta il rinvio semplice al nostro articolo, il quale a sua volta rinvia alla legge statale per quanto concerne la materia dei ricorsi, ma si dovrebbe precisare «alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale».

SCOTONI (P.C.I.): Va bene, giusto.

PRESIDENTE: Intanto modifichiamo le parole «su ricorso di elettore» in «su richiesta di un elettore». E' stata apportata un'altra modifica all'emendamento. Leggo il testo: «Contro le deliberazioni del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale», invece di dire «ai sensi dell'articolo, ecc.».

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Vengo reso attento solo adesso, e confes-

so l'impreparazione su questo punto, che la fattispecie per quanto concerne il Sindaco è regolata dalla legge comunale e provinciale del 1915, cui nell'articolo successivo facciamo apposito rinvio. All'art. 149 del T.U. del 1915 è detto: «La qualità di Sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta del prefetto o su iniziativa di un terzo dei Consiglieri comunali entro il termine di un mese; in difetto provvede il Governo con decreto reale. I decreti di rimozione di Sindaco sono pubblicati, ecc.».

Ora si vede che la materia è regolata nella legge comunale e provinciale; siccome un provvedimento in questa materia verrà prossimamente sottoposto al Consiglio, e cioè la legge sull'Ordinamento dei Comuni, è bene soprassedere alla trattazione della questione dei ricorsi, in attesa appunto di discuterla in sede di esame dell'annunciato disegno di legge.

SCOTONI (P.C.I.): D'accordo, accettiamo.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Significa che nella legge comunale di prossima presentazione al Consiglio dovrà essere regolato, oltre che il caso di rimozione del Sindaco per sopravvenuta causa di ineleggibilità, anche il caso del Consigliere singolo.

PRESIDENTE: E' ritirato?

SCOTONI (P.C.I.): Sì!

MITOLO (M.S.I.): Perchè siete convinti che verrà approvata la legge comunale e provinciale?!

RAFFAELLI (P.S.I.): Perchè siamo convinti che va bene quella del 1915.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Articolo 12

Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle leggi della Regione e dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4-2-1915, n. 148, con le modifiche contenute nel R.D. 30-12-1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al Sindaco le disposizioni del citato T.U. 4-2-1915, n. 148.

All'art. 12 è stato presentato un emendamento dalla Giunta al primo comma per sostituire le parole «dalle leggi della Regione e» con le parole «in quanto non sia provveduto con leggi della Regione».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 12. unanimità.

Titolo II°

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI

Capo I°

Norme Generali

Articolo 13

Nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione sino a 10.000 abitanti, la elezione dei consiglieri comunali, si effettua con il sistema maggioritario e voto limitato.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei Consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale è pubblicata per otto giorni nell'albo comunale.

PARIS (P.S.D.I.): Chiedo la sospensione della discussione sull'articolo.

PRESIDENTE: La sospensione della discussione sull'art. 13? Chi chiede la parola sulla proposta di Paris?

PARIS (P.S.D.I.): Qui si verificano dei casi in cui, avvenendo le elezioni per frazioni, la rappresentanza della minoranza è completamente eliminata. Prendiamo il caso di un Comune con 4 frazioni: a 3 frazioni vengono assegnati 4 Consiglieri e a una frazione 3 Consiglieri; oppure il caso di un Comune di venti Consiglieri con 5 frazioni, tutte inferiori a 5; non c'è nemmeno la possibilità di una rappresentanza della minoranza limitata ad un Consigliere.

Non mi sento di stilare un emendamento da presentare in questo momento, per cui, come ho detto al principio, pregherei il Consiglio di voler concedere la sospensione della discussione su questo articolo per permettere di studiare un emen-

damento che possa andar bene, perchè non è facile elaborare un emendamento in questo caso.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Sabato avete fatto la proposta di recepire in blocco tutte le modifiche portate dal Parlamento al T.U. del 1951, e questa è una di quelle modifiche aggiunte o perfezionamenti della legge statale recepiti nella nostra legge. Quindi conoscevate anche sabato questa aggiunta!

PARIS (P.S.D.I.): Non ne faccio una questione, lo dico; però se non volete rinviare....

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): E' anche ragionevole dire che la minoranza ha una rappresentanza anche quando la votazione è per frazioni, perchè comunque anche in una divisione per frazioni il rispetto dei $\frac{4}{5}$ e $\frac{1}{5}$ c'è sempre. Cito il caso di Pannone; abbiamo votato per frazioni e votando per frazioni siamo arrivati ad avere sempre tre della minoranza. Non credo possibile che 15 della maggioranza possano entrare, perchè 15 della maggioranza non possono essere neanche candidati!

PARIS (P.S.D.I.): Come no? Chieda all'Assessore!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Dove è detto?

PARIS (P.S.D.I.): Guardi la legge.

DALVIT (D.C.): Formalmente ha ragione Paris. Il sistema maggioritario con questa legge e con la suddivisione delle frazioni si perde, perchè non si possono fare i $\frac{4}{5}$ di 4; la matematica mi dice che non si possono fare i $\frac{4}{5}$ di 3, trattandosi di persone naturalmente. Ora se la minoranza ha voti diventa maggioranza, se no... (*Ilarità - Heiterkeit*). E' vero che si possono presentare 12 candidati in 4 paesi, 3 candidati per paese di vari movimenti locali, ecc. ecc. ed è corrispondente al totale dei seggi da coprire. Normalmente queste distinzioni avvengono perchè ci sono le beghe di campanile, ci sono le beghe di paese, sono queste che dividono più che non l'appartenenza ad un gruppo politico o all'altro. E questo avviene perchè ci sono le divisioni fra paese e l'altro e non riescono a fare una lista unica. Queste distinzioni non sono distinzioni politiche, sono distinzioni unicamente di campanile. Se vogliamo adesso portare la politica fino a questo punto, indubbiamente su questo terreno possiamo anche darvi ragione. Però teniamo presente che parliamo di ele-

zioni amministrative e che dobbiamo stabilire il modo migliore per poter amministrare i Comuni e non per dare un tono politico alle nostre amministrazioni comunali. Ora questa legge, pur avendo qualche mancanza, tuttavia, dando la possibilità alle singole frazioni di avere un rappresentante e di avere un esponente, risolve un problema che diversamente non sarebbe solubile, perchè succederebbe che coalizzandosi 3 paesi contro un quarto, lo lascerebbero senza rappresentanza e questo non è giusto; mentre questo articolo dà la possibilità a tutte le frazioni di essere rappresentate e amministrare. Che dal punto di vista politico, dell'analisi politica, non ci sia questa rappresentanza è vero. Noi dobbiamo dirlo perchè questa è la verità; però dobbiamo anche dire che queste non sono elezioni politiche. Nei centri piccoli, lo sappiamo, avvengono elezioni sulla base della scelta degli uomini; la lista, il gruppo o i nomi migliori ricevono la maggioranza dei voti. Questo è quello che avviene. Non è che la legge impedisca — perchè questa è la democraticità o meno di un sistema — la possibilità che altri possano entrare nel Consiglio comunale, però mi sembra di essere stato abbastanza oggettivo ammettendo che la legge comporta risultati di questo genere. Su quattro liste, è difficile che riesca una lista con i quattro quinti; è uno studio che non abbiamo fatto, ma che sarebbe interessante fare. Normalmente troviamo almeno un consigliere in ogni lista, perchè gli elettori scelgono gli uomini migliori. Questo avviene, non posso documentarlo, perchè non ho fatto una statistica, però non dovrebbe essere difficile dimostrarlo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei prendere in parola il cons. Dalvit sulla sua affermazione che si tratta di elezioni amministrative e non politiche e si tratta di scelta di uomini, e proporgli di studiare assieme, prima che sia tardi, la formulazione di un articolo col quale si stabilisca che almeno nei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, le candidature vengano messe in un cappello, mescolate e poi messe sotto un'unica lista con nome e cognome — la paternità non occorre più perchè non è prevista dalla legge —, così la gente ha ancora maggiore possibilità di scelta degli uomini per gli uomini. Su questo penso di potermi senz'altro impegnare e credo che potrei ottenere il consenso di altri gruppi di minoranza, e allora arriviamo alla eliminazione della politica nelle elezioni per le amministrazioni comunali non a parole ma a fatti. Poichè però, senza fare il processo alle intenzioni, ho ragione di ritenere che questa mia proposta non sarà accettata, cerco di convincermi che è opportuna l'ac-

cettazione della richiesta sospensiva del cons. Paris.

Il dott. Dalvit ha onestamente riconosciuto che nella suddivisione per frazione può verificarsi il caso ipotizzato da Paris ed è abbastanza chiara la cosa. Non ci ribelliamo a testa bassa contro una possibile conseguenza della legge combinata con una situazione politica che la fa scattare e funzionare in un determinato modo, perchè ci potreste dire, come ci ha detto il cons. Dalvit: «rimediateci diventando maggioranza», ma il rimedio sarebbe uguale al male perchè allora la minoranza che verrebbe a mancare sarebbe la vostra e saremmo sempre alle stesse condizioni. Non è quello il rimedio. Forse c'è, io non lo intravedo, ma non credo che ci sia norma di legge che non sia perfettibile. L'art. 13 si discute venerdì, si vota venerdì modificato o così com'è, e a chi l'ha chiesto date la possibilità di studiarci sopra e venire con una proposta. Se poi l'accogliete va bene, se no pazienza!

PRESIDENTE: C'è la richiesta di sospendere la trattazione dell'art. 13 per riprenderla venerdì e di continuare con gli altri articoli. Prego i Consiglieri di pronunciarsi in merito a questa proposta.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Il Parlamento centrale ha introdotto per la prima volta il sistema proporzionale nei Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti, e non ha toccato il sistema sotto i 10 mila abitanti e neanche la disciplina concernente la votazione separata per frazioni, quindi lasciando intatto il vecchio sistema. Qui la questione sollevata da Paris, l'inconveniente lamentato da Paris non potrebbe essere diversamente ovviato che eliminando la votazione per frazioni. Quindi credo che la portata della questione che sta in discussione può essere vagliata anche in questo momento, nel senso che si tratta di decidere se eliminare o meno la votazione per frazioni. Non c'è altra possibilità di uscire da questo problema.

DALVIT (D.C.): Sono favorevole alla sospensione, anche se ritengo difficile trovare una soluzione; comunque rimane la possibilità di cercare una nuova soluzione.

PRESIDENTE: Allora propongo la sospensione della discussione sull'art. 13 fino a venerdì. Chi approva la sospensione? E' approvata a maggioranza con 1 voto contrario la richiesta di Paris, cioè la sospensione dell'art. 13 con tutti gli emendamenti proposti dalla Giunta e quelli che potranno o verranno presentati.

Articolo 13 bis

Nei Comuni della provincia di Trento, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione dei Consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

In tutti i Comuni della Provincia di Bolzano, l'elezione dei Consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

E' stato presentato un emendamento dalla Giunta: Sopprimere il primo comma e sostituire il secondo del seguente tenore: «In tutti i Comuni della Provincia di Bolzano e nei Comuni della Provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'elezione dei Consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nella sola Provincia di Bolzano è data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti».

PARIS (P.S.D.I.): C'è stato un accordo che intendo rispettare. Si era parlato che gli eventuali seggi non assegnati venissero attribuiti applicando il sistema dei resti. Mi pare che questa dizione sia in contrasto con l'art. 53; si prevede il sistema d'Hont all'art. 53, e qui non mi pare che sia previsto. Penso che bisognerebbe introdurre un correttivo, nel senso che comunque la lista che non ha ottenuto un quoziente intero non possa avere più di un seggio. Qui si corre il rischio che una lista che non ha ottenuto il quoziente intero abbia due Consiglieri rispetto a quella che ha ottenuto un quoziente intero e si avvicina alla metà del quoziente.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Osservo che non è la *sedes materiae* questo articolo per trattare i dettagli di questo sistema così com'è annunciato, nel senso che voi avete chiesto l'applicazione anche nel Trentino per i Comuni sopra i 10 mila abitanti del metodo adottato nella Provincia di Bolzano, ove è stato applicato esattamente tale metodo. Per ora nello art. 13 ci si limita alla enunciazione del metodo, mentre nell'art. 53 viene descritto dettagliatamente il metodo come tale e viene applicato esattamente il metodo....

PARIS (P.S.D.I.): Dei più alti resti anche?!

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): ...applicato in provincia di Bolzano. Quindi vorrei anzitutto pregare di rinviare tale discussione all'art. 53, perchè qui non è pertinente. La stessa legge-cornice definisce il sistema come il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. La legge-cornice non entra nei dettagli e parla del metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. La legge elettorale della provincia di Bolzano definisce più in dettaglio quanto è contenuto all'art. 53, come proposto dalla Giunta. Per quanto concerne l'esempio da Lei fatto posso dire che non corrisponde, e poi potrei dimostrarlo con la matita.

RAFFAELLI (P.S.I.): Guardi, può darsi che ci sia un modo di intendere sbagliato da parte mia e se l'Assessore Benedikter lo sta dimostrando a Paris vuol dire che ha i suoi motivi per poterlo dimostrare. Se fosse vera l'obiezione di Paris, che io condivido, non si può votare il 13 bis e poi discutere il 53 senza modificarlo, perchè se «quoziente naturale e più alti resti» vuol dire che la ripartizione dei seggi si fa appunto ottenendo il quoziente naturale, attribuendo per primo i seggi ai quozienti interi e poi ai più alti resti, non si può usare il metodo d'Hont, neanche per la ripartizione dei resti. Bisogna dirlo fin da adesso.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. Trento - D.C.): Siete voi!

RAFFAELLI (P.S.I.): D'accordo, non abbiamo chiesto una cosa che non si possa attuare. Per noi va bene.

PRESIDENTE: I colloqui privati non sono permessi. Continui il suo intervento, ma non faccia colloqui.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il mio intervento avrebbe un senso solo se potessi presumere di essere ascoltato e capito e di avere poi una risposta pertinente che dica perchè ho sbagliato oppure ho ragione. Ma siccome pare che tutti pensino alla cosa per conto proprio, li invito a tirarne le conclusioni. A me sembrano due cose non conciliabili, sembrano due sistemi non conciliabili quello enunciato all'art. 13 bis e quello all'art. 53, perchè non ha senso parlare dei più alti resti. Che cosa vuol dire? I resti, tutti o una parte? Perchè se si dice «i più alti resti» che cosa si vuol dire? che, finito di attribuire i seggi in base ai quozienti interi, se non sono stati coperti tutti i seggi assegnati al Comune, si procede facendo riferimento ad una graduatoria decrescente dei resti; in concreto, se il

quoziente è mille, quando si è finito di attribuire i quozienti interi per 1000, si prende il resto della lista che ha per resto 970, poi quello della lista che ha 900, quello della lista che ha 800. Secondo la dizione dell'art. 53 invece, attribuiti i seggi in base a dei quozienti interi, l'attribuzione dei rimanenti seggi si dovrebbe fare con la suddivisione per 1, 2, 3, 4 e così di seguito per tutti i resti, non dei più alti. Quindi sono due sistemi diversi.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Avete chiesto l'applicazione del sistema introdotto per la provincia di Bolzano. L'art. 11 della legge per Bolzano dice: «La elezione dei Consigli comunali della provincia di Bolzano è fatta a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale ottenuta con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e con facoltà di collegamento fra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti». Poi gli articoli successivi, art. 55 e 56, regolano ulteriormente tale sistema e lo regolano come è riprodotto nella proposta della Giunta all'art. 53, nel senso che si parla una prima volta di quozienti naturali, cioè della cifra elettorale divisa per il numero di seggi, e poi una seconda volta dei quozienti in quanto deve essere introdotto un qualsiasi metodo per il calcolo dei residui, per ottenere, per effettuare il calcolo dei residui con il riferimento ai seggi ancora disponibili. E tale metodo nella legge per la provincia di Bolzano è il metodo d'Hont, in quanto è quel metodo che a sua volta non produce nuovi residui, nuovi resti. Comunque la discussione caso mai è da farsi in sede di art. 53.

RAFFAELLI (P.S.I.): Una sola parola. A me pare che il rimedio potrebbe essere trovato nella soppressione della dizione «dei più alti resti», dire solo: «Il metodo del quoziente naturale».

PARIS (P.S.D.I.): Non è completa!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento della Giunta.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Da un punto di vista strettamente formale sarebbe giusto modificare nel senso di dire: «il metodo del quoziente naturale» e «in conformità a quanto disporrà l'articolo tale». Ma faccio presente che la legge-cornice contiene l'esatta definizione: «metodo del quoziente naturale e dei più alti resti». Siccome questo articolo si riferisce alle province di Trento e Bolzano, è meglio lasciare questa dizione, altrimenti potrebbe far adombrare qualche cosa che non esiste.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto sostitutivo del primo comma: unanimità. Il secondo comma rimane invariato.

E' posto ai voti l'art. 13 bis: unanimità.

Capo II°
DELL'ELETTORATO ATTIVO

Articolo 14

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Capo III°
DELL'ELEGGIBILITA'

Articolo 15

Sono eleggibili a Consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Provincia.

E' stato presentato un emendamento della Giunta soppressivo delle parole: «della Provincia».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' posto ai voti l'art. 15: maggioranza favorevole, 1 contrario.

La seduta è tolta. Si riprende venerdì alle ore 9.15 .

(Ore 18.20 Uhr).

